

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

BERSELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la Corte d'assise di Bologna, concludendo il processo nei confronti della banda della cosiddetta « Uno Bianca », oltre a condannare i responsabili di tanti efferati crimini, ha tra l'altro condannato il Ministero dell'interno a risarcire le varie vittime ed i loro familiari con provvisoriamente esecutive per complessivi diciannove miliardi e settecentoquarantacinque milioni di lire;

le vittime ed i loro familiari attendono da anni il risarcimento dei danni sofferti ed ora i tempi potrebbero ulteriormente allungarsi in attesa che il Ministero dell'interno si decida a far fronte ai propri obblighi, con inammissibili ritardi che comporterebbero la necessità di ulteriori atti giudiziari e, quindi, non indifferenti spese per chi attende da tanto tempo giustizia —:

se non ritenga di intervenire urgentemente affinché il Ministero dell'interno proceda alla pronta liquidazione di quanto previsto dalla sentenza contro la banda della « Uno Bianca », pronunciata dalla Corte d'assise di Bologna. (4-10529)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

A seguito delle pronunce delle Corti d'Assise di Rimini e Bologna questo Ministero ha avviato le procedure per il risarcimento dei danni nei confronti del Comune di Rimini e di altre parti civili.

In particolare, alla Sig.ra Ferraresi è stata riconosciuta la provvisoria di 50 milioni di lire, il cui pagamento è stato liquidato il 3 ottobre 1996.

15 miliardi e 945 milioni di lire sono stati invece riconosciuti, a titolo di risarci-

mento danni, in favore di altre parti civili costituite in giudizio.

Inoltre, a titolo di provvisoria sulla definitiva liquidazione dei danni, questa Amministrazione dovrà corrispondere ad altre parti civili la somma complessiva di 2 miliardi e 889 milioni di lire.

Pur in presenza dell'appello, interposto avverso le due sentenze, ho disposto, per l'estrema gravità dei fatti, l'avvio immediato della procedura per la liquidazione delle somme.

Di ciò ho informato il Sindaco di Bologna nel corso di un incontro tenuto nella prima decade dello scorso mese.

Il 23 gennaio, infine, la Prefettura di Bologna è stata invitata a informare dell'avvio delle procedure le parti civili e i rispettivi avvocati e ad avviare gli adempimenti istruttori necessari per l'adozione dei formali provvedimenti di autorizzazione al pagamento.

Ovviamente, l'entità definitiva del risarcimento potrà essere accertata solo nell'ulteriore corso del giudizio.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

BERSELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

per quali motivi vi sia una straordinaria attività ispettiva operata dalla Guardia di finanza sulle vie di accesso alla Repubblica di San Marino;

se risponda al vero che, oltre ai vettori del traffico commerciale, siano oggetto di controlli anche le autovetture e, comunque, i mezzi non adibiti al trasporto merci;

se non ritenga che con questa operazione si esercitino indebite pressioni nei riguardi della sovranità di un Stato estero prossimo ad una tornata elettorale, rischiando così di creare una ingente turbativa. (4-11719)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, nel premettere che vi è stata una straordinaria attività operativa da parte della Guardia di Finanza sulle vie di accesso alla Repubblica di San*

Marino, che ha avuto come oggetto di controllo non solo i vettori del traffico commerciale, ma anche le autovetture non adibite al trasporto merci, chiede di conoscere i motivi di questi controlli e se questa Amministrazione non ritenga che con tale operazione si siano esercitate indebite pressioni nei riguardi della sovranità di uno Stato estero interessato da una tornata elettorale con il rischio di creare un ingente turbativa.

Al riguardo, il Comando generale della Guardia di Finanza ha fatto presente, in via preliminare, che lo sviluppo di un'azione di contrasto sempre più efficace nei confronti del fenomeno dei traffici illeciti, è stato reso necessario dalle ingenti evasioni e frodi fiscali perpetrate, soprattutto, nel comparto dell'IVA intracomunitaria ai danni dell'Era-rio e del bilancio della Comunità Europea.

Sono state, quindi, acquisite informazioni concernenti la fraudolenta immissione in consumo di partite di prodotti alimentari, in particolare birra, malto, luppolo, vini, acquaviti, sciroppi, aceti ed affini e acque minerali, destinate all'esportazione e/o alle cessioni intracomunitarie.

Di seguito, il predetto Comando generale ha rilevato che è stata posta una particolare attenzione sugli scambi commerciali di merci tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, i quali hanno progressivamente assunto dimensioni tali da risultare ingiustificati rispetto al volume complessivo delle operazioni ed al numero dei soggetti economici interessati all'effettuazione delle relative transazioni.

Nell'ambito della predetta azione di contrasto, a decorrere dal 7 luglio 1997, è stata disposta dalla Guardia di Finanza una complessa ed articolata attività di controllo sviluppata attraverso un approfondito monitoraggio della movimentazione di merci e prodotti da e per la Repubblica di San Marino assicurato, nell'arco di 24 ore, lungo le varie strade di accesso, con il conseguente controllo dei veicoli in entrata ed in uscita.

Il Comando generale della Guardia di Finanza ha fatto presente, poi, che l'attività operativa in questione, interrotta il 25 luglio 1997, ha consentito di acquisire dati e notizie utili all'accertamento dell'effettivo in-

terscambio commerciale tra i due Paesi e ad eseguire un articolato programma di verifiche fiscali a carattere generale, su tutto il territorio nazionale, nei confronti di soggetti operanti nello specifico settore individuati sulla base di fondati indizi di pericolosità quali responsabili di ingenti evasioni.

Si rileva, inoltre, che sono state complessivamente intraprese 114 verifiche generali per le quali si sta procedendo ad ulteriori accertamenti anche con il sistematico ausilio di indagini bancarie.

Peraltro, si sottolinea che le indagini già avviate relativamente agli scambi commerciali di import-export con la Repubblica di San Marino saranno ancora oggetto di indagini anche nel 1998, da parte del Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT), nell'ambito della lotta all'evasione fiscale.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BOATO. — Al Ministro del poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

Martedì 17 dicembre 1996, in conseguenza di una ordinanza di spegnimento (decreto nr 6679/RD/436-3/818MD del 22 ottobre 1996) di impianti radiolétrici, emessa dall'ufficio circoscrizionale Trentino-Alto Adige del ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la sezione di polizia postale e la squadra giudiziaria della polizia di Bolzano hanno provveduto al sequestro degli impianti della « Radio Sixty Nine » di Merano, la cui denominazione societaria è « Radio Maia New sas »;

« Radio Maia », esistente dal 1977, è l'unica Radio in lingua italiana con sede non nel comune di Bolzano e, per tale ragione, costituisce un soggetto essenziale al pluralismo dell'informazione e del sistema radio-televisivo della Regione autonoma del Trentino Alto-Adige;

nel 1990 fu presentata regolare domanda al ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il rilascio della concessione alle trasmissioni, entro il termine stabilito dalla legge n. 223 del 1900, « Ra-

dio Maia sas » cedeva le proprie frequenze alla società « Radio Maia New sas », cioè ad una società di persone mentre la legge n. 223 del 1990, stabiliva criteri solo per le società di capitali;

nel dicembre del 1992, quindi successivamente alla cessione delle frequenze, entrò in vigore il DL 19 ottobre 1992, n. 407, in base al quale il trasferimento di aziende (individuali o di altra natura) avrebbe potuto essere consentito solo tra soggetti autorizzati;

non potendo una norma legislativa avere valore retroattivo, le aziende « Radio Maia sas » e « Radio Maia New sas » ritennero di essere in regola con le disposizioni vigenti;

da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cui fu inviata la documentazione relativa al trasferimento delle frequenze, non ebbe luogo alcuna comunicazione contraria alla interpretazione data dalle società interessate;

in data 30 novembre 1993, il titolare della « Radio Maia New » inoltrava una nuova domanda di concessione;

nel 1994, ormai a due anni dalla cessione delle frequenze dalla società « Radio Maia sas alla società « Radio Maia New sas », il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni respingeva la domanda della società « Radio Maia New », motivando il rigetto con il fatto che il soggetto in quel momento titolare delle frequenze non era lo stesso che nel 1990 aveva presentato la domanda di concessione e, dunque, non si era in presenza di un soggetto autorizzato;

tale motivazione rinviava, di fatto, ad una applicazione retroattiva delle norme di cui al DL 19 ottobre 1992, n. 407;

a seguito del provvedimento di rigetto da parte del ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la società « Radio Maia New » presentava ricorso al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano;

il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano accoglieva le istanze avanzate da « Radio Maia New sas », decretando una sospensiva per gravi motivi del decreto di chiusura degli impianti, riservandosi di decidere nel merito;

solo in data 6 luglio 1994, il Consiglio di Stato, prima sezione, stabiliva che anche le aziende individuali (private), pur essendo soggetti autorizzati non potevano cedere le proprie frequenze a soggetti non presenti nel settore editoriale all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990;

con sentenza dell'ottobre del 1996, dopo ulteriori due anni, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano, richiamandosi alla sentenza del Consiglio di Stato, accoglieva le richieste dell'Avvocatura dello Stato e rigettava il ricorso presentato nel 1994 da « Radio Maia New sas »;

successivamente, in data 13 novembre 1996, « Radio Maia New sas » e « Radio Maia sas » (che hanno la medesima composizione societaria), con atto regolarmente registrato all'Ufficio del registro, decidevano di annullare l'atto di cessione delle frequenze, « dichiarando nullo *ab origine* per indisponibilità del bene oggetto del contratto » l'atto di compravendita, riportando la titolarità delle frequenze alla società originaria, ottemperando così a quanto stabilito nel decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 24 marzo 1994 e richiedendo una nuova concessione (prot. 905161) per il soggetto giuridico, autorizzato in base alla prima concessione, tornato ad essere titolare delle frequenze;

il 30 novembre del 1996, un funzionario del Circostel (signor Marini), con comunicazione telefonica (!) avvertiva i titolari di « Radio Maia » che, — pur non essendoci stata ancora risposta dal ministero delle poste e delle telecomunicazioni in merito alla nuova richiesta di concessione, e pur avendo ricevuto la documentazione sopra esposta per la riparazione dell'errore commesso in buona fede nel 1992 — affermava di aver ricevuto pres-

sioni da altri soggetti che, in assenza della chiusura degli impianti, avrebbero minacciato di presentare una denuncia per « omissione di atti di ufficio » per cui avrebbe inviato lettera di chiusura forzata, « consigliando » ai titolari della radio di sospendere autonomamente le trasmissioni;

i titolari della radio fecero osservare al funzionario in questione che la sentenza del Consiglio di Stato ed il successivo ordine di disabilitazione degli impianti erano riferiti alla società « Radio Maia New » non più titolare, ora, delle frequenze e, tuttavia, il funzionario della Circostel ebbe a rispondere che l'ordine di disattivazione degli impianti era valido indipendentemente dalla titolarità delle frequenze, con ciò negando la lettera e la sostanza delle disposizioni del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano;

prima della chiusura degli impianti imposta il 17 dicembre 1996, ed a seguito degli avvenimenti citati dall'interrogante, il titolare della impresa radiofonica denominata « Radio Maia e Radio Sixty Nine » ha presentato un esposto-denuncia alla procura della Repubblica di Bolzano, nei confronti del signor Marini del Circostel, in cui ricorda, fra l'altro, che il funzionario in questione, nel corso della telefonata prima citata, gli comunicava che « una pratica di disattivazione degli impianti della mia azienda per la radiodiffusione è giacente sul tavolo del suo ufficio e, quindi, in via del tutto informale "consigliava" il sottoscritto (in modo "molto" cortese) di voler spegnere di propria iniziativa gli impianti, perché gli "conviene" prima che lo debba fare lui di autorità »;

il ruolo peculiare di « Radio Maia » (ora Radio Sixty Nine) è stato riconosciuto da appelli sottoscritti all'unanimità dai consigli comunali di Merano e di Bolzano, dal consiglio provinciale di Bolzano e, inoltre, da migliaia e migliaia di cittadini che hanno manifestato la loro solidarietà all'azione informativa della Radio, al di là delle loro differenti opinioni politiche —:

se e quali accertamenti intenda disporre in ordine al comportamento del

funzionario del Circostel di Bolzano, sulla base di quanto sopra ricordato oggetto dell'esposto presentato alla procura di Bolzano da parte del titolare di « Radio Maia »;

se non ritenga che gli avvenimenti citati, in merito al caso in oggetto, dimostrino una totale assenza di volontà di violazione delle disposizioni legislative, come evidenziato dal fatto che tali disposizioni sono intervenute successivamente al trasferimento delle frequenze fra le due società interessate e dalla decisione dei soggetti contraenti di annullare tale atto in ottemperanza alle disposizioni del ministero e, in tal caso, se non ritenga motivato ed urgente un provvedimento di sospensione della disattivazione degli impianti, in grado di garantire un effettivo pluralismo delle voci informative nella regione autonoma del Trentino Alto-Adige e nella provincia autonoma di Bolzano;

se, a risoluzione del caso, non ritenga che le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge n. 223 del 1990, legittimino il soggetto autorizzato, nuovamente titolare delle frequenze, a presentare una nuova domanda di concessione e, in tal caso, che anche tale ragione concorra a motivare un provvedimento di sospensione della disattivazione degli impianti. (4-06155)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che con decreto ministeriale del 24 marzo 1994 è stata rigettata la domanda di concessione inoltrata dalla Società Radio Maya New S.a.s. sul rilievo che la stessa non era soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, avendo acquisito, per trasferimento, in data 1.9.1992, l'azienda radiofonica di proprietà della Radio Maia S.a.s., che aveva prodotto istanza di concessione ai sensi della citata legge n. 223/90.

Il provvedimento è stato impugnato ed il relativo giudizio attualmente pende in grado di appello dinanzi al Consiglio di Stato che ha respinto l'istanza della ricorrente di sospensione dell'esecutività della decisione di primo grado ad essa sfavorevole.

Nel frattempo, a seguito del decesso dell'originario socio Rohregger Giuseppina, sono subentrati nella Radio Maia S.a.s. i nuovi soci Antonino Morabito e Franco Marenghi che hanno acquisito, con atto del 7.11.1996, tutte le quote societarie.

Successivamente, con «atto ricognitivo» del 15 novembre 1996 presso il notaio Enrico Cocorullo di Merano, la Radio 69 professionale Network S.a.s. di Morabito Antonino & co., già Radio Maia New S.a.s., e la Radio Maia S.a.s. dello stesso Morabito Antonino hanno annullato «ab origine per indisponibilità giuridica del bene oggetto del contratto ex artt. 1418, 1325 e 1346 cc» e riconosciuto inefficace l'atto di cessione di utilizzo delle frequenze Radio Mhz 91.00 - 97.6 - 100.400.

Conseguentemente, la Radio Maia S.a.s. ha chiesto, in virtù dell'annullamento del trasferimento, di poter ottenere, quale soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 223/90, la concessione per l'esercizio della radiodiffusione sonora.

Considerate la complessità e la specificità del caso prospettato, questo ministero ha chiesto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato in merito alla possibilità di procedere ad un riesame della predetta domanda di concessione per la radiodiffusione sonora.

Il predetto organo, nel condividere la legittimità del provvedimento di diniego adottato da questa Amministrazione nei confronti della Radio Maia New S.a.s., per non essere l'emittente soggetto autorizzato ex articolo 32 legge 223/90, ha tuttavia riconosciuto che la circostanza che la Radio Maia S.a.s. abbia perduto per un certo periodo di tempo il possesso degli impianti per averli ceduti ad altra emittente non la priva del requisito soggettivo previsto dalla legge 223/90 in quanto, all'epoca, in qualità di esercente degli impianti di radiodiffusione, ha proposto, ai sensi dell'articolo 16 della più volte citata legge 223/90, la prevista domanda di concessione.

Alla luce del citato parere, questa Amministrazione sta ora procedendo ad una nuova istruttoria della pratica in questione al fine di verificare l'esistenza, in capo alla citata emittente, dei requisiti prescritti dal-

l'articolo 1 del decreto-legge n. 323/93 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

CICU, MARRAS e MASSIDDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

la necessità di stabilire condizioni di parità di sviluppo economico, sociale e culturale, delle popolazioni residenti negli ambiti territoriali insulari rispetto a quelle residenti nella penisola costituisce un'esigenza non più procrastinabile;

a riscontro di quanto affermato l'Unione europea ha riconosciuto, allo stato membro francese, l'istituzione di una zona franca in Corsica. Questo riconoscimento dell'Unione europea, conferma le condizioni di disagio delle popolazioni residenti in questi ambiti territoriali e per questo debbono essere promosse iniziative tese a recuperare la condizione di svantaggio —:

quale atteggiamento intende assumere il Governo in merito alla necessità anche in Italia di istituire zone franche in tutti gli ambiti territoriali insulari;

quali iniziative si intendono assumere a livello di Unione europea;

quali iniziative intenda assumere perché le proposte di legge presentate in Parlamento, e in particolare quelle del gruppo di Forza Italia, che prevedono l'abolizione dell'IVA sui trasporti delle persone residenti negli ambiti territoriali insulari, da e per il continente, e l'istituzione della zona franca in Sardegna, possano avere rapido corso. (4-04600)

RISPOSTA. — *Si risponde, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Con l'interrogazione cui si risponde le SS.LL. Onorevoli hanno chiesto di conoscere se il Governo intenda promuovere in favore della Regione Sardegna iniziative volte ad istituire un regime di zona franca

nell'isola in analogia a quella adottata dal Governo Francese per la Corsica, nonché di proporre l'abolizione dell'IVA sui trasporti delle persone residenti negli ambiti territoriali insulari.

Al riguardo è opportuno in primo luogo rilevare che il progetto denominato impropriamente « zona franca » per la Corsica consiste in effetti in un regime agevolativo di misure fiscali a favore delle imprese per un periodo di 5 anni e di misure specifiche a favore delle piccole e medie imprese.

Si osserva, d'altra parte, che la creazione di « zone franche » in piena ottemperanza alla normativa comunitaria, interesserebbe oramai unicamente i traffici con i paesi terzi e sarebbe limitata solo a talune parti del territorio doganale comunitario (singoli porti o punti franchi) e, comunque, incontrerebbe la generale avversione della Commissione Europea.

Pertanto, il Governo italiano, analogamente al regime adottato per la Corsica, aveva già introdotto nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, una norma quadro di agevolazione e di incentivazione per le nuove iniziative produttive e per la creazione di nuova occupazione al sud, prevedendo tali interventi, in particolare, nei « contratti d'area » (articolo 2, comma 208) al fine di accelerare lo sviluppo economico ed occupazionale di determinate aree depresse la cui attuazione era stata però demandata al CIPE.

Si segnala, da ultimo, che la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per l'anno 1998), nell'articolo 7, ha sostituito il citato comma 208 dell'articolo 2 rendendo immediatamente operative le agevolazioni fiscali ivi previste. Tali agevolazioni consistono nella concessione di un credito di imposta in favore dei titolari di reddito di impresa compresi nei contratti d'area (stipulati entro il 1999) che effettuino investimenti (nuovi impianti, completamenti di opere, ampliamento, riattivazione). Il credito d'imposta è commisurato agli investimenti effettuati nei cinque periodi d'imposta, a partire da quello in cui viene stipulato il contratto d'area, è ripartibile negli esercizi successivi, fruibile automaticamente in compensazione sul conto fiscale,

distribuito su un periodo di tre anni rinnovabili, tale da abbattere l'imposizione diretta sul ritorno dell'investimento anche al di sopra del 100 per cento.

Si rileva, d'altra parte, che detto progetto di agevolazione, configurandosi come aiuto di Stato, ha ottenuto, in data 3.12.1997, il consenso della Commissione CEE che ha, tra l'altro, approvato, la dotazione a regime di 10.000 miliardi di lire in 5 anni, a tal fine predisposta dal Governo italiano.

Ciò posto, lo specifico problema, sollevato nell'interrogazione, riguardante la Regione Sardegna va collocato e risolto all'interno delle citate disposizioni normative.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

COSTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere —* premesso che:

l'emittente « Radio Maia », esistente dal 1977, è l'unica radio in lingua italiana con sede in Merano (non nel capoluogo di Bolzano) e per tale ragione costituisce un soggetto essenziale al pluralismo dell'informazione e del sistema radio-televisivo della regione autonoma del Trentino-Alto Adige;

nel corso del 1990 venne presentata regolare domanda di rilascio della concessione, entro i termini stabiliti dalla legge n. 233 del 1990 (« legge Mammì »);

due anni dopo, nel 1992, la società Radio Maia sas cedette le proprie frequenze alla società Radio Maia New sas;

nel dicembre di quello stesso anno entrò in vigore il decreto-legge 19 ottobre 1992 n. 407, in base al quale il trasferimento di aziende (individuali o di altra natura) poteva avvenire solo per passaggio tra soggetti autorizzati, siano essi individuali, società di capitali o altro;

non potendo una legge essere retroattiva, le aziende Radio Maia sas e Radio Maia New sas ritennero di essere in regola con le disposizioni vigenti;

in data 30 novembre 1993 il titolare della Radio Maia New inoltrava una nuova domanda di concessione;

nel 1994 il ministero delle poste e delle telecomunicazioni respingeva la domanda della società Radio Maia New, motivando il rigetto con il fatto che il soggetto in quel momento titolare delle frequenze non era lo stesso che nel 1990 aveva presentato la domanda di concessione, e dunque non si era in presenza di un soggetto autorizzato;

dopo alterne vicende giudiziarie, conclusesi nel 1994 con il rigetto del ricorso presentato da Radio Maia New sas al Trga di Bolzano, si arriva al 30 novembre 1996, quando un funzionario del Circostel (organo circoscrizionale di Bolzano) consigliò di fatto ai titolari della radio di sospendere autonomamente le trasmissioni;

in data 17 dicembre 1996, in seguito ad un'ordinanza di spegnimento di impianti radioelettrici, vennero sequestrati gli impianti della radio Maia New sas —:

se non ritenga necessario disporre un provvedimento di sospensione della disattivazione degli impianti della Radio Maia New sas, in quanto non appare ravvisabile alcuna violazione di legge (che non può mai essere retroattiva) ed in quanto, in secondo luogo, tale situazione non garantisce alcun pluralismo dell'informazione nella provincia di Bolzano. (4-06381)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che con decreto ministeriale del 24 marzo 1994 è stata rigettata la domanda di concessione inoltrata dalla Società Radio Maya New S.a.s. sul rilievo che la stessa non era soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, avendo acquisito, per trasferimento, in data 1.9.1992, l'azienda radiofonica di proprietà della Radio Maia S.a.s., che aveva prodotto istanza di concessione ai sensi della citata legge n. 223/90.*

Il provvedimento è stato impugnato ed il relativo giudizio attualmente pende in grado di appello dinanzi al Consiglio di Stato che ha respinto l'istanza della ricorrente di so-

spensione dell'esecutività della decisione di primo grado ad essa sfavorevole.

Nel frattempo, a seguito del decesso dell'originario socio Rohregger Giuseppina, sono subentrati nella Radio Maia S.a.s. i nuovi soci Antonino Morabito e Franco Marenghi che hanno acquisito, con atto del 7.11.1996, tutte le quote societarie.

Successivamente, con « atto ricognitivo » del 15 novembre 1996 presso il notaio Enrico Cocorullo di Merano, la Radio 69 professionale Network S.a.s. di Morabito Antonino & co., già Radio Maia New S.a.s., e la Radio Maia S.a.s. dello stesso Morabito Antonino hanno annullato « ab origine per indisponibilità giuridica del bene oggetto del contratto ex artt. 1418, 1325 e 1346 cc » e riconosciuto inefficace l'atto di cessione di utilizzo delle frequenze Radio Mhz 91.00 - 97.6 - 100.400.

Conseguentemente, la Radio Maia S.a.s. ha chiesto, in virtù dell'annullamento del trasferimento, di poter ottenere, quale soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 223/90, la concessione per l'esercizio della radiodiffusione sonora.

Considerate la complessità e la specificità del caso prospettato, questo ministero ha chiesto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato in merito alla possibilità di procedere ad un riesame della predetta domanda di concessione per la radiodiffusione sonora.

Il predetto organo, nel condividere la legittimità del provvedimento di diniego adottato da questa Amministrazione nei confronti della Radio Maia New S.a.s., per non essere l'emittente soggetto autorizzato ex articolo 32 legge 223/90, ha tuttavia riconosciuto che la circostanza che la Radio Maia S.a.s. abbia perduto per un certo periodo di tempo il possesso degli impianti per averli ceduti ad altra emittente non la priva del requisito soggettivo previsto dalla legge 223/90 in quanto, all'epoca, in qualità di esercente degli impianti di radiodiffusione, ha proposto, ai sensi dell'articolo 16 della più volte citata legge 223/90, la prevista domanda di concessione.

Alla luce del citato parere, questa Amministrazione sta ora procedendo ad una nuova istruttoria della pratica in questione

al fine di verificare l'esistenza, in capo alla citata emittente, dei requisiti prescritti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 323/93 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

COSTA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

dal 4 luglio 1997 la Tim (Telecom Italia Mobile) pubblicizza la gratuità dell'attivazione di cellulari Tacs (costo normale dell'attivazione, Lire 200.000, più Iva e bolli) —:

per quale ragione la « migrazione » da un contratto « family » Tacs ad un contratto « time » Tacs debba essere invece gravata da un costo di lire 119.000, Iva compresa;

per quale ragione la citata disparità di trattamento non si verifichi invece per la rete Gsm. (4-12266)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno precisare che il servizio radiomobile pubblico TACS, cioè il sistema analogico a 900 MHz, è gestito dalla concessionaria Telecom Italia mobile in regime di monopolio; ad esso si applicano le tariffe di cui al decreto ministeriale 19 settembre 1996 che ha introdotto una serie di innovazioni a vantaggio dei clienti.

In particolare non è più necessario essere titolari di un abbonamento di rete fissa di categoria B (uso residenziale) per avere un abbonamento TACS; tale prerequisite non solo non è stato introdotto per il nuovo profilo tariffario (time) ma è stato anche eliminato per il residenziale (o family secondo la previgente terminologia), mentre non è mai stato necessario per il profilo affari (il cd. business).

È stata, inoltre, eliminata la connessione tra tipologia di abbonamento e destinazione d'uso, anche grazie alla nuova denominazione dei piani tariffari: A, B, C corrispondenti, rispettivamente, ai precedenti affari e

family e al nuovo piano intermedio time; pertanto, come già oggi avviene per il GSM, l'abbonato a una delle tipologie del servizio TACS potrà scegliere, in relazione alle sue esigenze, l'uso (affari o residenziale) cui vorrà destinare il proprio abbonamento, da cui, come noto, dipende il livello di addebito della tassa di concessione governativa prevista dal decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Anche per il servizio TACS è stato introdotto il meccanismo della prevalenza del piano tariffario del chiamante mobile, per cui alle comunicazioni svolte tra abbonati al servizio radiomobile e a quelle effettuate da questi ultimi verso gli abbonati alla rete fissa sono applicate le condizioni economiche del piano tariffario relative al chiamante indipendentemente da quelle dell'utente chiamato.

Si informa peraltro che, a seguito di apposito quesito formulato da questo Ministero in merito all'adozione di un regime tariffario flessibile per il servizio TACS, il Consiglio di Stato con parere n. 942 del 12 giugno 1996, ribadito con successivo parere n. 2227 del 20 novembre 1996, ha ritenuto che « il precetto di cui all'articolo 2, comma 17 della legge 14 novembre 1995, n. 481 si inserisce nel vigente ordinamento dando luogo immediatamente al passaggio da un sistema, quale delineato dalla legge n. 58 del 1991, in cui la tariffa è puntualmente determinata nel quantum, a un sistema in cui la tariffa si configura come limite massimo che può essere liberamente derogato in diminuzione ».

In linea con le disposizioni di cui alla legge 14 dicembre 1995, n. 481 e nel rispetto dei citati pareri del Consiglio di Stato, il contratto di programma stipulato il 27 maggio 1997 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica e la società Telecom Italia Mobile, all'articolo 5 prevede che le tariffe indicate negli allegati A, B e C al decreto ministeriale 19 settembre 1996, concernenti il canone di abbonamento, il contributo di attivazione, le variazioni numero, il subentro e il cambio piano

tariffario si intendono come prezzi massimi unitari applicabili al servizio radiomobile pubblico di comunicazione analogico a 900 MHz; ciò anche al fine di rendere il servizio sufficientemente flessibile, in modo da avvicinarlo all'andamento dei prezzi al mercato della telefonia radiomobile, evitando di fissare livelli inferiori rispetto a quelli fissati per il servizio radiomobile in tecnica digitale.

Si rammenta infine che il servizio GSM viene espletato dalla società Omnitel Pronto Italia (OPI) e dalla società Telecom Italia Mobile (TIM) in regime di concorrenza, sulla base delle convenzioni stipulate tra questo Ministero e le suddette società rispettivamente il 2 dicembre 1994 e il 22 dicembre 1994; le condizioni economiche di tale servizio vengono comunicate all'utente al momento della stipula del contratto di abbonamento.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

DALLA CHIESA. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

a Roma il 16 novembre 1997 si sono svolte le elezioni amministrative per l'elezione del sindaco, il rinnovo del consiglio comunale e il rinnovo dei diciannove consigli circoscrizionali;

immediatamente alla chiusura dei seggi, grazie agli exit-poll, già si sapeva, con un piccolo margine di errore, della riconferma del sindaco uscente;

per avere i dati ufficiali sulle preferenze dei candidati delle singole liste, invece, si è dovuto attendere fino a mercoledì 19 novembre 1997;

a tutt'oggi, 24 novembre 1997, ancora non è dato sapere i dati ufficiali delle diciannove circoscrizioni;

secondo quanto riportato dalla stampa locale, sembra che l'ufficio elettorale del comune di Roma ancora non abbia ricevuto neanche uno degli elenchi con i consiglieri eletti nelle circoscrizioni; si co-

noscono solo i nomi dei presidenti dei consigli circoscrizionali;

questo comporta una serie di disagi e per i candidati e per gli studenti delle scuole dove sono insediati i seggi, poiché a distanza di nove giorni quest'ultimi ancora non hanno la piena agibilità degli edifici;

nonostante i progressi della tecnologia sembra che lo scrutinio per le circoscrizioni avvenga ancora con metodi che possiamo definire « arcaici » —:

se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le sue valutazioni;

a che cosa e a chi sia imputabile un tale ritardo;

se non ritenga di dover effettuare una verifica amministrativa sulla efficienza ed efficacia dell'Ufficio elettorale del comune di Roma e degli organi periferici del Ministero dell'interno. (4-14040)

RISPOSTA. — L'articolo 10 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sulla elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, ha disposto che « fino all'approvazione delle modifiche statutarie » la disciplina per la elezione dei consigli circoscrizionali resta determinata dalle norme per l'elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Con deliberazione n. 172 del 1° settembre 1997, il comune di Roma ha adottato il « Regolamento di attuazione dello Statuto del comune di Roma approvato con deliberazione consiliare n. 316 del 26 settembre 1991, relativamente alle elezioni dei consigli circoscrizionali », con il quale sono state puntualmente disciplinate tutte le operazioni connesse alle consultazioni circoscrizionali ed il relativo sistema elettorale.

Tra l'altro, all'articolo 10 è stabilito che « l'Ufficio Centrale, costituito a norma dell'articolo 22 bis, comma 10, dello Statuto » deve provvedere a determinare la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste, a procedere al riparto dei seggi ed alle conseguenti proclamazioni secondo le modalità ivi espressamente stabilite.

Avendo esercitato la potestà di disciplinare con proprie norme le elezioni circoscrizionali, spetta al comune di Roma provvedere anche, in via esclusiva, all'organizzazione tecnica di tali consultazioni.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

TERESIO DELFINO. — *Ai Ministri per le politiche agricole e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

la Nestlè italiana s.p.a. ha dichiarato l'intenzione di abbandonare il settore caseario che, per tale azienda, è rappresentato dal marchio Locatelli. I siti produttivi italiani della Nestlè nel settore caseario sono due, di cui il più importante è lo stabilimento di Moretta (Cuneo);

lo stabilimento di Moretta, modernissimo, è stato completato nel 1990 ed ha usufruito di un consistente contributo Feoga. Lo stabilimento assorbe attualmente tremila quintali al giorno di latte, prodotto da circa seicento aziende agricole delle province di Cuneo e Torino. Detto stabilimento è la più importante realtà produttiva del settore caseario nella regione Piemonte, dove sono occupati oltre ai dipendenti diretti della Nestlè, numerosissimi altri lavoratori del settore che operano nell'indotto (raccolta latte, manutenzioni, trasporto del prodotto finito ed impianti tecnologici del settore), e dove inoltre ha sede un prestigioso istituto lattiero caseario che è frequentato da giovani diplomati provenienti da tutte le regioni d'Italia;

si ha notizia che la Nestlè italiana s.p.a. intenda vendere marchio e siti produttivi ad un gruppo internazionale —:

quali azioni intendano svolgere per garantire, nel passaggio di proprietà del ramo dell'azienda, la conservazione del sito produttivo di Moretta al fine di evitare ripercussioni sul livello occupazionale e sull'attività dei produttori di latte;

quali iniziative intendano assumere per affrontare la grave crisi del settore caseario, che può determinare pericolose conseguenze sul piano occupazionale.

(4-13827)

RISPOSTA. — *In relazione a quanto segnalato dalla S.V. On.le relativamente alla volontà di dismissione da parte della Nestlè Italiana S.p.A. del ramo caseario, si osserva preliminarmente che — in linea generale — la Pubblica Amministrazione non può intervenire nelle scelte di strategia industriale e commerciale di imprenditori privati.*

Nel caso specifico, peraltro, avendo la Nestlè Italiana S.p.A. ottenuto un contributo FEOGA per lo stabilimento di Moretta, completato nel 1990, l'Amministrazione dovrà verificare che l'eventuale acquirente si impegni ad assicurare il mantenimento della destinazione d'uso dell'impianto, condizione imprescindibile per poter concedere la necessaria autorizzazione al trasferimento.

Quanto al problema della crisi in cui versa il settore caseario, il ministero è da tempo impegnato nel creare prospettive significative alla nostra produzione lattiero-casearia, orientandola sempre più sul versante della qualità.

In proposito si segnala che è stata portata a termine, ai sensi del Reg. CEE n. 2081/92, l'istruttoria per il riconoscimento di 30 denominazioni di origine protetta (DOP) relative a prodotti caseari che riguardano le nostre produzioni più prestigiose, già da tempo tutelate anche in ambito nazionale.

Si assicura il costante impegno in tal senso da parte dell'Amministrazione, consapevole dell'importanza che il comparto riveste nel panorama della produzione nazionale agroalimentare, anche in termini occupazionali.

Il Ministro delle politiche agricole: Michele Pinto.

FINI e MANTOVANO. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

sono trascorsi sette anni dalla strage del Pilastro (Bologna) provocata dalla co-

siddetta « banda della Uno bianca », nella quale persero la vita i carabinieri Moneta, Mitalini e Stefanini. In data 31 maggio 1997 la Corte di assise di Bologna ha pronunciato una sentenza, esecutiva per il capo relativo al risarcimento dei danni, che ha condannato quale responsabile civile il ministero dell'interno. La corresponsione del risarcimento è stata continuamente dilazionata, e finora i familiari delle vittime, costituiti parte civile, nulla hanno ottenuto, pur in presenza di un titolo esecutivo;

se e quali iniziative intenda adottare per dare esecuzione al risarcimento predetto. (4-15075)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

A seguito delle pronunce delle Corti d'Assise di Rimini e Bologna questo Ministero ha avviato le procedure per il risarcimento dei danni nei confronti del Comune di Rimini e di altre parti civili.

In particolare, alla Sig.ra Ferraresi è stata riconosciuta la provvisoria di 50 milioni di lire, il cui pagamento è stato liquidato il 3 ottobre 1996.

15 miliardi e 945 milioni di lire sono stati invece riconosciuti, a titolo di risarcimento danni, in favore di altre parti civili costituite in giudizio.

Inoltre, a titolo di provvisoria sulla definitiva liquidazione dei danni, questa Amministrazione dovrà corrispondere ad altre parti civili la somma complessiva di 2 miliardi e 889 milioni di lire.

Pur in presenza dell'appello, interposto avverso le due sentenze, ho disposto, per l'estrema gravità dei fatti, l'avvio immediato della procedura per la liquidazione delle somme.

Di ciò ho informato il Sindaco di Bologna nel corso di un incontro tenuto nella prima decade dello scorso mese.

Il 23 gennaio, infine, la Prefettura di Bologna è stata invitata a informare dell'avvio delle procedure le parti civili e i rispettivi avvocati e ad avviare gli adempimenti istruttori necessari per l'adozione dei formali provvedimenti di autorizzazione al pagamento.

Ovviamente, l'entità definitiva del risarcimento potrà essere accertata solo nell'ulteriore corso del giudizio.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

FRATTINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

martedì 17 dicembre 1996, in conseguenza di una ordinanza di spegnimento (decreto n. 6679/RD/436-3/818MD del 22 ottobre 1996) di impianti radioelettrici emessa dall'ufficio circoscrizionale Trentino-Alto Adige del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la sezione di polizia postale e la squadra giudiziaria della polizia di Bolzano hanno provveduto al sequestro degli impianti della « Radio Sixty Nine » di Merano;

nel settembre 1992, la società « Radio Maia sas » cedeva le proprie frequenze alla società « Radio Maia New sas », cioè ad una società di persone, mentre la legge n. 223 del 1990 stabiliva criteri solo per le società di capitali;

nel dicembre del 1992, quindi successivamente alla cessione delle frequenze, entrò in vigore il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, in base al quale il trasferimento di aziende (individuali o di altra natura) avrebbe potuto essere consentito solo tra soggetti autorizzati;

il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cui fu inviata la documentazione relativa al trasferimento delle frequenze, non propose alcuna comunicazione contraria alla interpretazione data dalle società interessate;

in data 30 novembre 1993, il titolare della « Radio Maia New » inoltrava una nuova domanda di concessione;

nel 1994 respingeva la domanda della società « Radio Maia New », motivando il rigetto con il fatto che il soggetto in quel

momento titolare delle frequenze non era lo stesso che nel 1990 aveva presentato la domanda di concessione e, dunque, non si era in presenza di un soggetto autorizzato;

tale motivazione rinviava, di fatto, ad una applicazione retroattiva delle norme di cui al decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407;

il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano, in sede di sospensiva del decreto di chiusura degli impianti, accoglieva le istanze avanzate da « Radio Maia New sas »;

con sentenza dell'ottobre del 1996, il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano, richiamandosi ad un precedente del Consiglio di Stato, accoglieva le richieste dell'Avvocatura dello Stato e rigettava il ricorso presentato nel 1994 da « Radio Maia New sas »;

successivamente, in data 13 novembre 1996, « Radio Maia New sas » e « Radio Maia sas » (che hanno la medesima composizione societaria), con atto regolamentare registrato all'ufficio del registro, decidevano di annullare l'atto di cessione delle frequenze, « dichiarando nullo *ab origine* per indisponibilità del bene oggetto del contratto » l'atto di compravendita, riportando la titolarità delle frequenze alla società originaria, ottemperando così a quanto stabilito nel decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 24 marzo 1994 e richiedendo una nuova concessione;

« Radio Maia » (ora Radio Sixty Nine) svolge un ruolo essenziale per il pluralismo della informazione della provincia di Bolzano, quale unica emittente radiofonica in lingua italiana con sede fuori dal capoluogo. Tale ruolo è riconosciuto dai consigli comunali di Merano e di Bolzano, dal consiglio provinciale di Bolzano e, inoltre, da migliaia e migliaia di cittadini che hanno manifestato la loro solidarietà all'azione informativa della radio, al di là delle loro differenti opinioni politiche —:

se non ritenga che gli avvenimenti citati, in merito al caso in oggetto, dimo-

strino che non vi è stata violazione delle disposizioni legislative, che sono intervenute successivamente al trasferimento delle frequenze fra le due società interessate; quando i soggetti contraenti hanno deciso di annullare tale atto in ottemperanza alle disposizioni del Ministero è evidente che sono venute meno *ex tunc* le ragioni ostative che il Ministero aveva rappresentato; in tal caso, se non ritenga motivato ed urgente un provvedimento di sospensiva della disattivazione degli impianti, in grado di garantire un effettivo pluralismo delle voci informative nella regione autonoma del Trentino-Alto Adige e nella provincia autonoma di Bolzano;

se il soggetto autorizzato nuovamente titolare delle frequenze possa presentare una nuova domanda di concessione e, in tal caso, se intenda fare in modo che tale ragione concorra a motivare un provvedimento di sospensione della disattivazione degli impianti. (4-07098)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che con decreto ministeriale del 24 marzo 1994 è stata rigettata la domanda di concessione inoltrata dalla Società Radio Maya New S.a.s. sul rilievo che la stessa non era soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, avendo acquisito, per trasferimento, in data 1.9.1992, l'azienda radiofonica di proprietà della Radio Maia S.a.s., che aveva prodotto istanza di concessione ai sensi della citata legge n. 223/90.

Il provvedimento è stato impugnato ed il relativo giudizio attualmente pende in grado di appello dinanzi al Consiglio di Stato che ha respinto l'istanza della ricorrente di sospensione dell'esecutività della decisione di primo grado ad essa sfavorevole.

Nel frattempo, a seguito del decesso dell'originario socio Rohregger Giuseppina, sono subentrati nella Radio Maia S.a.s. i nuovi soci Antonino Morabito e Franco Marengi che hanno acquisito, con atto del 7.11.1996, tutte le quote societarie.

Successivamente, con « atto ricognitivo » del 15 novembre 1996 presso il notaio Enrico Cocorullo di Merano, la Radio 69 pro-

fessionale Network S.a.s. di Morabito Antonino & co., già Radio Maia New S.a.s., e la Radio Maia S.a.s. dello stesso Morabito Antonino hanno annullato « ab origine per indisponibilità giuridica del bene oggetto del contratto ex artt. 1418, 1325 e 1346 cc » e riconosciuto inefficace l'atto di cessione di utilizzo delle frequenze Radio Mhz 91.00 - 97.6 - 100.400.

Conseguentemente, la Radio Maia S.a.s. ha chiesto, in virtù dell'annullamento del trasferimento, di poter ottenere, quale soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 223/90, la concessione per l'esercizio della radiodiffusione sonora.

Considerate la complessità e la specificità del caso prospettato, questo ministero ha chiesto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato in merito alla possibilità di procedere ad un riesame della predetta domanda di concessione per la radiodiffusione sonora.

Il predetto organo, nel condividere la legittimità del provvedimento di diniego adottato da questa Amministrazione nei confronti della Radio Maia New S.a.s., per non essere l'emittente soggetto autorizzato ex articolo 32 legge 223/90, ha tuttavia riconosciuto che la circostanza che la Radio Maia S.a.s. abbia perduto per un certo periodo di tempo il possesso degli impianti per averli ceduti ad altra emittente non la priva del requisito soggettivo previsto dalla legge 223/90 in quanto, all'epoca, in qualità di esercente degli impianti di radiodiffusione, ha proposto, ai sensi dell'articolo 16 della più volte citata legge 223/90, la prevista domanda di concessione.

Alla luce del citato parere, questa Amministrazione sta ora procedendo ad una nuova istruttoria della pratica in questione al fine di verificare l'esistenza, in capo alla citata emittente, dei requisiti prescritti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 323/93 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

GARRA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

nel quadro della lotta alla evasione fiscale, i militari del nucleo di polizia tri-

butaria della Guardia di finanza hanno (nel maggio 1995) effettuato perquisizioni a Catania e a Milano presso gli uffici e le abitazioni di dirigenti della società Sgs-Thomson e del consorzio « Corimme » (Consorzio per la ricerca della microelettronica nel Mezzogiorno);

tali organismi risultano all'interrogante avere beneficiato di consistenti rimborsi Iva —:

se i fatti suesposti siano a conoscenza del Ministro interrogato;

quali siano gli importi dei rimborsi Iva ed il relativo titolo che hanno avuto come beneficiari — rispettivamente — la società « Sgs-Thomson » ed il consorzio « Corimme ». (4-11929)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, nel premettere che la Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni a Catania e a Milano presso gli uffici e le abitazioni di dirigenti della Società « S.G.S. Thomson » e del Consorzio « Corimme » (Consorzio per la ricerca della microelettronica nel Mezzogiorno), chiede di conoscere quali siano gli importi dei rimborsi IVA di cui i medesimi organismi hanno beneficiato.

Al riguardo, il Comando generale della Guardia di Finanza ha fatto presente che sono state effettuate verifiche fiscali a carattere generale sia nei confronti della Srl « S.G.S. Thomson Microelectronics » (iniziata il 12 settembre 1996 ed attualmente sospesa) che nei confronti del Consorzio « Corimme » (effettuata nel periodo 14 dicembre 1994 - 16 ottobre 1995).

Tali operazioni ispettive hanno permesso, altresì, alla Guardia di Finanza di acclarare che il Consorzio « Corimme » ha comunicato all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD) costi non esportabili ai fini dell'erogazione dei contributi, in quanto inerenti a locali, attività ed attrezzature per le quali è stata accertata l'utilizzazione promiscua tra il medesimo Consorzio e la consorziata « S.G.S. Thomson Microelectronics »; pertanto, il Consorzio « Corimme » ha indebi-

tamente ottenuto la concessione di contributi per complessive lire 110.214.400.000.

Ciò posto, il competente Dipartimento delle Entrate ha evidenziato la consistenza dei rimborsi IVA, per ciascun anno, di cui risultano beneficiari sia il Consorzio « Corimme » che la Srl « S.G.S. Thomson Microelectronics ».

In particolare, il Consorzio « Corimme » ha chiesto rimborsi per eccedenza emersa nelle dichiarazioni annuali IVA per gli anni 1989 e 1993, è risulta liquidato il rimborso di lire 788.382.000 (più interessi di lire 78.745.000) per l'anno 1989, mentre il rimborso relativo all'anno 1993, di lire 2.513.295.000, è in fase di istruttoria.

La Srl « S.G.S. Thomson Microelectronics » ha chiesto rimborsi per eccedenze emerse dalle dichiarazioni annuali IVA per diversi anni, come di seguito indicati:

ANNO	RIMBORSO RICHIESTO
1988	20.865.313.000;
1989	1.444.336.000;
1990	17.300.339.000;
1991	12.020.237.000;
1992	499.413.000;
1993	9.073.091.000;
1994	2.000.000.000;
1995	3.547.144.000;

Per completezza di notizie, il Dipartimento delle Entrate ha segnalato peraltro che i crediti relativi agli anni 1991-1992 e 1993 (come sopra evidenziati) sono stati diminuiti complessivamente dell'importo di lire 593.385.000, più interessi, a seguito della emissione, da parte dell'Ufficio IVA 2° di Milano, di avvisi di accertamento scaturiti dal processo verbale di constatazione redatto nel corso del 1995 dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Catania nei confronti del Consorzio « Corimme ».

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

ALBERTO GIORGETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se la Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'Ufficio per le pari

opportunità, abbiano patrocinato ed eventualmente finanziato il convegno del 18 ottobre 1997 a Venezia sul tema « Le donne nei Governi dell'Europa ». (4-13067)

RISPOSTA. — *La S.V. Onorevole ha presentato l'interrogazione in oggetto concernente il patrocinio ed il finanziamento del Convegno « Le donne nei Governi d'Europa ».*

Al riguardo si fa presente che il Convegno in parola si è tenuto a Venezia il 13 ottobre scorso. L'Ufficio del Ministro per le pari opportunità ha organizzato il Convegno, insieme al Centro Donna del Comune di Venezia. Il relativo finanziamento è stato interamente a carico del Comune di Venezia.

Il Ministro per le pari opportunità: Anna Finocchiaro Fiddelbo.

GIANCARLO GIORGETTI. — *Ai Ministri per le politiche agricole e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

come già ampiamente documentato e divulgato da organi di informazione locali e nazionali, risulta che il lago di Varese ed il litorale adriatico, precisamente in località di Grado (Gorizia) sono aree interessate ed occupate da alte densità di cormorani e svassi;

l'alimentazione delle specie sopraccitate è a totale ed esclusiva base di pesci, mitili e crostacei;

l'eccezionale densità e presenza numerica degli anatidi sopraccitati porta ad un grave pregiudizio della pesca sul lago di Varese ed a un impoverimento delle coste adriatiche antistanti il litorale di Grado (Gorizia) —:

quali misure intendano adottare affinché, nel rispetto degli equilibri naturali, le sopraccitate specie di anatidi non abbiano a mettere a rischio l'esistenza della fauna ittica dei bacini su menzionati.

(4-11426)

RISPOSTA. — *La S.V. On.le segnala il problema rappresentato dal notevole incremento di cormorani e altri uccelli ittiofagi.*

Il fenomeno ha effettivamente assunto dimensioni tali da acquistare rilevanza anche in campo internazionale.

Da parte italiana, questa Amministrazione ha costituito una Commissione Scientifica Nazionale, composta dei maggiori esperti in materia, che ha terminato i suoi lavori con la consegna di una relazione finale dal titolo « Impatto degli uccelli ittiofagi sull'attività di acquacoltura ».

Anche se il lavoro fa riferimento specifico all'acquacoltura, si ritiene che le indicazioni in esso contenute per affrontare e superare il problema potranno utilmente essere accolte anche nelle aree diverse, comprese quelle segnalate dalla S.V. On.le.

Attualmente è in corso l'esame del lavoro nelle competenti sedi, al fine di individuare le concrete azioni operative da porre in essere.

Il Ministro delle politiche agricole: Michele Pinto.

LANDOLFI e GIOVANNI PACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

nell'edizione di martedì 8 aprile 1997, il quotidiano Il Giornale riporta l'esito conseguito a tutt'oggi dal servizio « 117 », istituito dalla Guardia di finanza per consentire ai cittadini di segnalare le irregolarità fiscali;

dal 16 dicembre 1996 al 3 aprile 1997, su 55.471 segnalazioni, gli interventi di accertamento sono stati pari all'11.83 per cento e soltanto il cinque per cento (2.779) dei casi ha avuto riscontro positivo in fase di accertamento;

il 45 per cento circa delle segnalazioni si riferiva alla mancata consegna di scontrini o di ricevute fiscali;

complessivamente, sono stati impiegati nell'attività di controllo ben 284.955 militari con un rapporto di quarantatré a

uno per quanto riguarda gli interventi di accertamento e di centodue a uno per le violazioni riscontrate —:

se i risultati conseguiti corrispondano a verità e, nel caso affermativo, se non si ritenga di sospendere il « 117 »;

quale sia il costo dell'operazione « 117 » dal dicembre 1997 a tutt'oggi e quale sia l'ammontare delle sanzioni pecuniarie;

se gli accertamenti intervenuti, corrispondenti all'11.83 per cento delle segnalazioni rappresentino tutti i casi rilevanti pervenuti al « 117 »;

se non ritengano opportuno, alla luce del continuo aggiornamento delle disposizioni fiscali e dei suddetti risultati, avviare una campagna d'informazione istituzionale sui diversi mezzi di comunicazione, affinché i consumatori possano difendere i propri diritti e gli esercenti non essere più soggetti a delazione. (4-09056)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Con l'interrogazione cui si risponde le SS. LL. Onorevoli, alla luce delle notizie fornite dal quotidiano il Giornale circa la funzione ed i risultati conseguiti dal servizio « 117 » istituito dalla Guardia di Finanza, hanno chiesto di conoscere se corrispondano al vero le notizie riportate nonché se non si ritenga opportuno « avviare una campagna di informazione istituzionale affinché i contribuenti possano difendere i propri diritti ».

Al riguardo, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha rilevato, preliminarmente, che circa la natura delle segnalazioni che pervengono al servizio « 117 », la maggior parte di queste non richiedono in molti casi un immediato intervento operativo bensì necessitano di approfondimenti investigativi, talvolta complessi e di competenza di altri reparti (Nuclei di polizia tributaria ad esempio), mentre numerose sono richieste di informazioni attinenti attività o competenze sia del Corpo che di altri settori del Ministero delle Finanze.

Tale circostanza sottolinea il riconoscimento, ormai diffuso, del Servizio 117 quale interfaccia tra il cittadino e l'Amministrazione Finanziaria.

Inoltre, ha osservato il predetto Comando Generale che le pattuglie « a disposizione per il Servizio 117 » sono impiegate normalmente negli ordinari compiti istituzionali e predesignate, nel contempo, per tempestivi interventi operativi eventualmente richiesti da segnalazioni pervenute al 117.

In assenza di siffatte attivazioni, le pattuglie espletano i programmati impegni relativi ai vari comparti propri del Corpo.

Ciò posto, in merito ai risultati conseguiti dal servizio « 117 », il Comando Generale della Guardia di Finanza ha rappresentato che i dati indicati nella interrogazione sono numericamente esatti e che, tuttavia, non appare corretto voler valutare l'efficienza di un'attività peculiare quale il Servizio 117 sulla scorta di un'analisi costi/benefici in termini meramente aritmetici senza considerazione alcuna circa le sue finalità istitutive, indirizzate ad una valorizzazione delle funzioni di « pubblica utilità » del Corpo quale riscontro alle diversificate istanze di tutela espresse dalla collettività con sempre maggior vigore, nonché all'esigenza di migliorare i rapporti fra contribuenti e fisco.

A tale proposito il medesimo Comando Generale ha rappresentato l'impossibilità di fornire dati specifici atti a rilevare contabilmente il costo del servizio essendo le spese, come per ogni branca della Pubblica Amministrazione, rilevate per capitolo d'imputazione e non per « funzioni - obiettivo ».

Il Comando Generale ha tuttavia sottolineato che le relative spese sono state affrontate nell'ambito delle ordinarie disponibilità finanziarie del Corpo, mentre l'entità delle sanzioni pecuniarie minime relative a violazioni riscontrate a seguito di controlli scaturiti da segnalazioni al 117 ammonta, alla data del 30 novembre 1997, ad oltre 45 miliardi di lire.

In merito agli « accertamenti intervenuti » relativi a segnalazioni giunte al « 117 » per le quali è stato possibile operare un riscontro immediato risultano eseguite, alla

data dell'11 dicembre 1997 n. 14.176 verifiche a fronte di n. 117.170 segnalazioni, mentre i casi più rilevanti — segnalazioni di violazioni fiscali con fattispecie complessa, frodi comunitarie, reati contro la Pubblica Amministrazione — sono al vaglio dei Reparti interessati o oggetto di attività operativa non ancora conclusa.

Alla luce di quanto suesposto, ogni ipotesi di sospensione del servizio 117 non appare supportata da oggettivi elementi giustificativi, specie qualora si consideri anche il suo ruolo di mezzo di informazione istituzionale in grado di consentire ai cittadini di difendere i propri diritti, come auspicato dalle SS.LL. Onorevoli.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

LUCCHESI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) stabilisce al primo comma che, per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla regione ai sensi dell'articolo 20 dello statuto, essa si avvale, fino a quando non sarà diversamente disposto, degli uffici periferici dell'amministrazione statale;

in Sicilia, di conseguenza, gli uffici dell'amministrazione statale che esercitano funzioni regionali fanno parte dell'organizzazione amministrativa della Regione ed operano quali organi di amministrazione regionale, dalla quale funzionalmente dipendono per costante orientamento del Consiglio di Stato (sezione speciale, 1° febbraio 1968) e della Corte costituzionale (sentenza n. 12 del 1966);

nella legge finanziaria per il 1995, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1994, al punto 2, dell'articolo 34, vengono dettate precise disposizioni rivolte a regolare in maniera definitiva la materia successiva-

mente disciplinata con la legge n. 549 del 28 dicembre 1995, articolo 2, punto 56 —:

quali iniziative abbia assunto o intenda assumere al fine di dare soluzione all'annoso problema, dando immediata attuazione a quanto previsto dal citato punto 2 dell'articolo 34 della legge n. 724 del 1994, e dell'articolo 2, punto 56, della legge n. 549 del 1995. (4-03953)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione di cui all'oggetto, si informa che lo schema della norma in questione è attualmente all'esame della Commissione paritetica competente.*

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Franco Bassanini.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri delle poste e telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere, premesso che:

l'amministrazione postale si è trasformata in ente pubblico economico e, conseguenzialmente, il personale ha un rapporto di lavoro di diritto privato;

con tale trasformazione, gli appartenenti alla IV categoria sono stati inquadrati nell'area operativa e, in linea di massima, tutte le unità lavorative erano da considerare idonee a tutte le mansioni della declaratoria di tale area funzionale, mentre quelle unità ritenute inidonee ad una o più mansioni dovevano essere inquadrati nell'area di base salvo alcune eccezioni; più precisamente: i dipendenti dell'ex IV categoria assunti ai sensi della legge n. 482/68 che al momento dell'assunzione risultavano interessati dall'organo sanitario competente ad una o più patologie e come tali non idonei ad una o più mansioni della declaratoria dell'area operativa dovevano essere inquadrati in tale area funzionale ed applicati ai compiti dell'area operativa consentiti dalla idoneità residua;

tale eccezione, secondo la direzione di sede e filiale di Palermo, non è applicabile ai dipendenti dell'ex IV categoria, assunti sempre ai sensi della legge n. 482 del 1968 con le qualifiche di dattilografo e coadiutore, se gli stessi non avessero documentato subito e successivamente all'assunzione la inidoneità ad una o più mansioni; pertanto senza indugio dovevano essere inquadrati nell'area operativa ed essere ritenuti idonei a tutte le relative mansioni, in caso contrario, su richiesta degli interessati e previo accertamento sanitario, inquadrati nell'area di base per inidoneità;

tale orientamento appare illogico e giuridicamente attaccabile, in considerazione del fatto che l'organo sanitario al momento dell'assunzione si era pronunciato sulla idoneità fisica a svolgere « esclusivamente » le mansioni di dattilografo o coadiutore, così come richiesto specificamente dal ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

i dattilografi e coadiutori non potevano né dovevano documentare successivamente all'assunzione alcun tipo di inidoneità ad una o più mansioni che competono agli appartenenti alla VI categoria, in quanto assunti per svolgere solo quelle specifiche mansioni, e, per quanto riguarda nello specifico i dattilografi, il ministero delle poste e delle telecomunicazioni, oltre all'attestato di qualificazione, aveva disposto accertamento di capacità professionale sottoponendo gli assumendi a prova pratica;

gli uffici di medicina legale e fiscale dell'azienda sanitaria non sono autorizzati a rilasciare, su richiesta di privati, certificati di idoneità o meno ad una o più mansioni della declaratoria dell'area operativa e, pertanto, dattilografi e coadiutori di propria iniziativa non erano, anche a volerlo, nelle condizioni di esibire certificazioni in tal senso;

in atto, dattilografi e coadiutori sono applicati in settori di produzione con mansioni assolutamente non equivalenti a quelle svolte prima della mobilità collettiva, in dispregio dell'articolo 2103 del codice civile;

la sede e filiale di Palermo, non accettando alcun tipo di dialogo con i dipendenti, applica il personale seguendo il criterio della « ex categoria » e non quello dell'« ex qualifica », con le dovute eccezioni per i ben protetti da dirigenti e da sindacalisti;

dattilografi e coadiutori vengono, e saranno chiamati, a svolgere le funzioni di portalettere o adibito a lavoro di facchinaggio con carico e scarico di pacchi da mezzi pesanti o addetti ad una non meglio specificata mansione « adempienti »;

tutto ciò ha fatto scaturire un notevole contenzioso aventi il pretore del lavoro per le azioni di tutela dei diritti dei lavoratori —:

quali provvedimenti si intendono adottare per ridare legalità ed esaminare attentamente quanto sopra esposto, con il conseguenziale blocco dell'ultima « mobilità collettiva » indetta dalla sede di Palermo con protocollo APO/030323/96A0 del 21 novembre 1996, motivata dalla deficienza dei servizi di recapito della filiale di Palermo. (4-07921)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si comunica che l'ente Poste Italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che, allo scopo di migliorare lo standard qualitativo dei servizi resi e, nel contempo, di ottenere il recupero della produttività ed il contenimento dei costi, sono state adottate varie iniziative fra le quali una più razionale applicazione del personale sia nell'ambito delle sedi, sia fra le varie aree geografiche del paese.*

Pertanto, a seguito dell'accordo integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro raggiunto con le organizzazioni sindacali, l'ente stesso ha effettuato l'inquadramento del personale nelle quattro aree funzionali previste dal contratto medesimo (area di base, area operativa, area quadri 2° livello, area quadri 1° livello).

Nel merito specifico della ex IV categoria, poiché da un accurato monitoraggio svolto su tutto il territorio nazionale era emerso che presso le strutture amministrative vi era un notevole esubero di personale con qualifica di dattilografo e coadiutore, mentre, invece, presso le unità produttive vi era una carenza di addetti al recapito, alla ripartizione ed alla sportelleria, il citato ente ha ritenuto di poter riequilibrare i fabbisogni facendo confluire le unità appartenenti alle sopraccitate qualifiche amministrative, nei servizi deficitari di personale, evitando, così, che le stesse unità in esubero potessero essere soggette ad un trasferimento d'ufficio presso sedi regionali diverse da quelle di applicazione.

In proposito si rammenta che l'articolo 2103 c.c. stabilisce che il datore di lavoro può adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle originarie, purché tale mutamento, rispondente a logiche di riorganizzazione del lavoro, non comporti una diminuzione della retribuzione e nella qualifica professionale e che gli artt. 41 e 47 del contratto dei dipendenti dell'ente hanno previsto « percorsi professionali collegati a filoni operativi omogenei », evidenziando che solo all'interno di questi potrà essere attuata la flessibilità delle mansioni.

Per quanto riguarda, in particolare, la situazione del personale presso la sede regionale per la Sicilia, il ripetuto ente ha precisato che l'inquadramento dei dattilografi e dei coadiutori nell'area operativa ha consentito il riassorbimento dell'esubero con la proficua applicazione di tali unità eccedenti presso i servizi risultati carenti di personale.

Del resto, tali lavoratori, chiamati ad espletare mansioni diverse da quelle svolte prima della trasformazione in ente pubblico economico, non hanno subito alcun nocumento per la variazione della loro attività lavorativa, in quanto ciò non ha comportato diminuzione di retribuzione nè dequalificazione professionale, così come richiede l'articolo 2103 c.c.

Ciò premesso in linea generale per quanto riguarda, in particolare, il personale della ex IV categoria assunto presso l'ex Amministrazione p.t. ai sensi della legge n. 482/

1968, si rammenta che l'immissione in servizio degli interessati avveniva dopo che l'apposita commissione sanitaria dichiarava la loro idoneità a svolgere tutte le mansioni della categoria di appartenenza; per i dipendenti che la citata commissione dichiarava inidonei ad una o più mansioni proprie della categoria, si provvedeva al cambio di qualifica nell'ambito della stessa categoria (ad esempio da portaflettere e fattorino telegrafico a coadiutore o dattilografo, ai sensi dell'articolo 19, della legge 797/91).

In proposito l'ente, nel confermare il principio secondo cui l'inquadramento nell'area operativa del personale della ex IV categoria può avvenire soltanto in presenza di idoneità dello stesso allo svolgimento di tutte le mansioni previste per tale area, ha ritenuto di inquadrare nell'area di base il restante personale risultato inidoneo all'espletamento di una o più mansioni dell'area operativa, ivi compreso quello che aveva ottenuto il cambio di qualifica ai sensi del già citato articolo 19 della legge 797/91.

Il personale interessato è stato informato con apposita circolare del previsto inquadramento nell'area di base e, contestualmente, del fatto che coloro che ritenessero di avere superato le patologie che ne avevano limitato l'idoneità in passato, potevano presentare nuova adeguata certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento di tutte le mansioni dell'area operativa, compresa l'effettuazione di turni, al fine di avere pieno titolo all'inquadramento in tale area.

Da quanto sopra, ha concluso l'ente, deriva che la sede regionale per la Sicilia ha correttamente attivato le procedure di mobilità d'ufficio anche del personale appartenente alla ex IV categoria, in linea con gli obiettivi fissati, volti al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi espletati.

Per quanto concerne il riferito contenzioso avverso i procedimenti di mobilità, si significa che finora i ricorsi proposti dai dipendenti siciliani sono stati respinti dal Pretore del Lavoro che ha confermato, seguendo un generale e costante orientamento, la validità dell'operato della predetta sede.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

LUCCHESI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere:

se e quando verrà restituita ai contribuenti l'eurotassa;

se il Governo intenda mantenere la promessa di restituire le somme riscosse o se voglia con un atto di forza, profondamente anti-democratico, ingannare il cittadino contribuente, non mantenendo la parola data;

fino a quando il Governo intenda porre in atto metodi e sistemi di prelievo fiscale che non trovano spazio nelle civili democrazie e nelle vere istituzioni democratiche. (4-12645)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con l'interrogazione cui si risponde la S.V Onorevole chiede chiarimenti in ordine alla restituzione della cosiddetta eurotassa.

Al riguardo si osserva che, anche di recente il Governo ha avuto modo di confermare pubblicamente la volontà di restituire quota parte delle somme versate quale contributo per « l'obiettivo Euro », conformemente a quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio dei Ministri fin dall'introduzione del tributo.

Per quel che concerne la misura di tale restituzione, attualmente non è possibile procedere ad una quantificazione certa, che si presume in ogni caso superiore, in percentuale, alla metà degli importi versati dai contribuenti.

Riguardo alle modalità ed ai tempi dell'operazione si ritiene che la restituzione potrà avvenire nell'anno 1999, probabilmente adottando le medesime procedure utilizzate per il pagamento dell'imposta di cui trattasi.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

LUMIA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

la pianta organica del centro di servizio delle imposte dirette di Palermo pre-

vede la presenza di 435 unità, mentre il personale effettivamente in servizio è di 193 unità;

al centro di Palermo affluiscono circa 1.500 mila dichiarazioni, mentre presso ciascun altro centro d'Italia ne vengono trattate meno della metà ma con un organico doppio, per cui il carico di lavoro è di circa settemila dichiarazioni per ciascun dipendente, cioè almeno il doppio rispetto agli altri centri di servizio del resto d'Italia;

nel solo 1996 ben 178 dipendenti hanno prestato servizio per brevi periodi presso il centro, per poi essere trasferiti altrove;

a fronte dell'aumento dei compiti dei centri di servizio (confrontare il decreto ministeriale del 14 febbraio 1995), la struttura di Palermo potrebbe non assicurare la regolarità degli adempimenti connessi alla imminente scadenza delle dichiarazioni (modelli 740 e 770), a causa delle suddette gravi carenze di organico, e si rischia anche la prescrizione degli eventuali crediti spettanti allo Stato relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (modello 770) per l'anno 1991;

alla insostenibile situazione testé descritta si aggiunge l'esiguo numero di consollisti addetti al Ced — in tutto 6, cioè 2 per turno, contro i 18 previsti — per cui, in caso di assenza per malattia di un addetto, l'accesso al sistema informativo viene precluso, come è già accaduto più volte;

inoltre, il medesimo esiguo personale è tenuto a rispondere, dal corrente mese, alle chiamate dei contribuenti che intendono avvalersi del servizio telefonico Pluritel —:

se non ritenga che la sopradescritta situazione di un'importantissima struttura quale il centro di servizio delle imposte dirette di Palermo non contrasti palesemente con le direttive emanate dal ministero e tendenti ad accreditare presso i contribuenti la concezione di un « fisco amico », in tal modo assimilabile, piuttosto, ad un semplice *slogan*;

quali provvedimenti intenda adottare per risolvere la pesante condizione in cui opera il personale del centro di servizio delle imposte dirette di Palermo che, fra l'altro, ha dovuto già subire gravi problemi logistici e di sicurezza causati dall'accorpamento con l'ufficio distrettuale delle imposte dirette ed in più, in questi anni, ha subito un progressivo ridimensionamento in contrasto con gli accresciuti compiti istituzionali. (4-10216)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, nell'evidenziare la pesante situazione in cui opera il Centro di Servizio delle imposte dirette di Palermo causata principalmente dalla carenza di personale, chiede di conoscere quali provvedimenti questa Amministrazione intenda adottare in tale circostanza.*

Al riguardo, in via preliminare, il competente Dipartimento delle entrate ha fatto presente che l'organico del Centro di Servizio in questione è costituito da 337 unità, di cui effettivamente in servizio 211; quindi, i posti vacanti sono pari al 37 per cento dell'organico e, per quanto riguarda, poi, il numero delle dichiarazioni dei redditi che affluiscono ogni anno al Centro di Servizio di Palermo, il predetto Dipartimento ha rilevato che tale carico consta di circa 1,3 milioni di dichiarazioni dei redditi, inferiore a quello dei Centri di Venezia (2,2 milioni), di Roma (1,9 milioni), di Salerno (1,8 milioni), di Torino, Bologna e Milano (1,6 milioni ciascuno) e supera, di poco quello dei Centri di Bari e Pescara, mentre, soltanto i Centri di Genova e Trento ricevono meno della metà delle dichiarazioni dei redditi di Palermo, disponendo peraltro di un organico inferiore.

Ciò posto, il predetto Dipartimento ha rilevato, inoltre, che nel corso dell'anno 1996 si sono verificati n. 65 casi di trasferimento di personale dal Centro di Servizio di Palermo, parte dei quali sono stati effettuati in applicazione della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (a tutela dei diritti delle persone handicappate), e parte per accertate esigenze di servizio degli altri uffici finanziari della Regione (in particolare delle Commissioni tributarie, per consentirne

l'attivazione alla data prevista del 1° aprile 1996).

Per quanto concerne, infine, il numero di addetti al Centro Elaborazione Dati, il predetto Dipartimento delle entrate ha precisato che l'organico previsto per i consolisti è di 9 unità.

Premesso quanto sopra esposto, in merito alle iniziative che questo Ministero intende adottare per migliorare la situazione del predetto Centro di Servizio, il medesimo Dipartimento ha evidenziato che l'attività di controllo manuale delle dichiarazioni dei redditi ha subito, negli ultimi anni, un progressivo ridimensionamento con l'introduzione di criteri di controllo selettivi con l'istituzione dell'obbligo di presentazione del modello 730 e del modello 770 su supporto magnetico (tramite i Centri di assistenza fiscale ed i sostituti d'imposta) e del modello 740/PC (modello « sintetico » per chi compila la dichiarazione con strumenti informatici), nonché con l'adozione del sistema di trasmissione telematica delle dichiarazioni (Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articolo 7).

Inoltre, con l'introduzione delle predette nuove modalità di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, si è verificata una notevole riduzione del lavoro dedicato sia alla correzione degli errori formali, che alle attività di ricezione, protocollazione ed archiviazione delle dichiarazioni dei redditi, alleviando, quindi, in modo sensibile, non solo il lavoro svolto dagli addetti alla liquidazione, ma anche quello degli addetti alle lavorazioni iniziali delle dichiarazioni stesse.

Comunque, al fine di massimizzare il rendimento dell'esistente personale operativo, il Dipartimento delle entrate ha fatto presente che verrà presto adottata l'organizzazione per « isole di lavoro », caratterizzato dalla massima segmentazione delle lavorazioni e dall'adozione di un sistema che comporta la lavorazione completa delle pratiche da parte di ciascun gruppo (o « isola »), ritenendo, peraltro, che tale sistema consentirà un utilizzo più razionale del personale, la qualificazione dello stesso e lo sviluppo di competenze polifunzionali da de-

dicare anche allo svolgimento di nuove incombenze che verranno attribuite ai Centri di Servizio.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MITOLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici, del tesoro, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

la stampa locale ha dato più volte notizia di un provvedimento normativo in corso di elaborazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il quale, in attuazione di una disposizione contenuta nel collegato alla legge finanziaria per il 1996, le funzioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade statali sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, provvedimento che peraltro starebbe invece assumendo forma e contenuto ben diverso, oltre la previsione normativa;

le stesse fonti hanno poi dato per scontato il passaggio delle strade statali alle province di Trento e Bolzano;

la legge di riferimento (legge n. 549 del 1995) prevede la possibilità per le province autonome di Trento e Bolzano di esercitare (anche) funzioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade statali con risparmio di spese per il bilancio dello Stato;

esponenti politici locali esaltano il provvedimento *in itinere* come norma di attuazione dello statuto speciale, con valenza quindi costituzionale, finalizzato al conseguimento della più ampia autonomia in tutto il settore delle comunicazioni;

tutto ciò significherebbe in effetti trasferire in via permanente le funzioni del settore suddetto senza più ingerenze da parte dello Stato;

tale operazione, anziché realizzare un risparmio di spesa, potrebbe risultare a totale carico del bilancio dello Stato, con buona pace non solo della norma origina-

ria della legge n. 549 del 1995, ma soprattutto con buona pace di tutti i contribuenti non residenti nel territorio di Trento e Bolzano, dato che almeno l'assessore al bilancio di una delle due province ha pubblicamente dichiarato che le casse provinciali sono esauste dopo la recente acquisizione di altre competenze (ad esempio la scuola);

il Governo ha varato una serie di misure d'urgenza, tra cui, da ultimo, la cosiddetta « manovrina », con il dichiarato proposito di contenere la spesa pubblica, imponendo pesantissimi sacrifici alla comunità nazionale;

il Parlamento ha votato e il Governo ha accolto la risoluzione Vigni, che detta principi per la programmazione e per la definizione dei piani di intervento per investimenti su tutto il territorio, secondo criteri di riparto improntati a principi di equità;

la « legge Bassanini », recentemente approvata, individua principi per l'individuazione ed il riparto di funzioni e compiti fra Stato, regioni ed enti locali, che dovrà trovare attuazione mediante l'emanazione di appositi decreti legislativi;

sono in corso i lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, istituita con legge costituzionale n. 1 del 24 gennaio 1997, che certamente dovrà anche definire nel nuovo assetto istituzionale le residue differenze tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario;

l'atteggiamento delle due province sembra teso a creare situazioni di fatto che precedono i nuovi assetti istituzionali a carico dei contribuenti del restante territorio nazionale —:

quali siano i criteri normativi e finanziari posti a base di questa operazione;

quali siano le risorse individuate e l'entità delle stesse, anche in raffronto ai piani di intervento nazionali ed alle risorse disponibili;

se non si ritenga doveroso riferire al Parlamento su un provvedimento che, in quanto potenzialmente capace di introdurre situazioni di privilegio a favore di minoranze, potrebbe appalesarsi lesivo del principio di parità di tutti i cittadini;

se non ritengano necessario quindi bloccare tale provvedimento per una verifica di congruità con i principi già contenuti nella « legge Bassanini », considerando altresì che altri principi sono in corso di determinazione da parte della Commissione bicamerale, principi che dovrebbero essere vagliati per i profili di costituzionalità che potrebbero emergere. (4-09585)

RISPOSTA. — In relazione a quanto richiesto con l'atto parlamentare in oggetto, il Ministro per gli Affari regionali evidenzia che la questione in discorso risulta superata a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 320 del 2 settembre 1997, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige con modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilità.

Tale provvedimento realizza un ampio decentramento nello svolgimento delle predette funzioni da parte delle province autonome, mantenendo fermo l'obiettivo primario del risparmio pubblico.

L'articolo 1 del decreto legislativo di cui trattasi prevede, infatti, che a far data dal 1° luglio 1998, siano delegate alle Province autonome di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato, quale ente proprietario, e dell'Ente Nazionale per le strade, comprese quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, escluse le autostrade.

Relativamente, poi, all'attività di programmazione degli interventi, la norma dispone che le due Province predispongano i piani pluriennali di viabilità ed i piani triennali per la gestione e l'incremento della rete stradale secondo gli indirizzi programmatici del Ministro dei lavori pubblici, al

quale è riservata l'approvazione dei piani suddetti, d'intesa con i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Le Province, inoltre, presentano, entro il 30 giugno 1998, programmi integrativi e/o modificativi del vigente Programma Triennale per la viabilità 1997-1999, da approvare con le modalità sopra descritte e da realizzare a proprio carico, che prevedano investimenti aggiuntivi per l'ammodernamento e l'incremento della rete stradale oggetto della delega.

Tale previsione è finalizzata, evidentemente, al perseguimento dell'indicato obiettivo del risparmio per il bilancio dello Stato.

Quanto, poi, ai criteri da utilizzare ai fini della determinazione delle risorse finanziarie statali da erogare alle due Province, e comunque spettanti per l'esercizio delle funzioni delegate, è previsto, per il periodo 1° luglio 1998 - 31 dicembre 1999, il trasferimento alle Province delle risorse già stabilite per i nuovi investimenti in sede di programmazione nazionale per gli stessi anni, e di una somma pari alla media aritmetica della corrispondente spesa sostenuta dall'Anas negli anni 1995 e 1996 nelle stesse Province per l'attività di gestione e manutenzione.

Per gli anni successivi al 1999, le risorse verranno prelevate dai trasferimenti statali di cui al decreto legislativo 143/94, in ammontare pari alla percentuale derivante dal rapporto tra estensione della rete stradale rispettivamente localizzata nel territorio delle Province ed estensione dell'intera rete stradale risultante, per il triennio 2000-2002, al 31 dicembre 1996 e, per quello successivo, al 31 dicembre 2002.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Franco Bassanini.

MUZIO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere:

se risponda al vero che in comune di Rivarone (Alessandria), sponda sinistra del fiume Tanaro è stata riconosciuta in proprietà privata, dalla direzione centrale del demanio, per diritto di accessione ai sensi

dell'articolo 941 codice civile (alla quale il comune di Rivarone aveva presentato opposizione), una porzione di terreno oggetto della delimitazione d'alveo con decreto prot. n. 10913 del 1990 del magistrato per il Po di Parma, formatasi in parte in aderenza ad un'opera di difesa edificata dallo Stato negli anni 1960;

se risulti che l'amministrazione comunale, per conoscenza diretta e con accertamenti sul posto, unitamente alla contestazione della ritenuta naturalità della formazione alluvionale, abbia più volte segnalato l'esistenza nel tratto più a valle del terreno delimitato, di un'opera di difesa in sponda sinistra, interrata e contigua alla proprietà della ditta privata istante l'accessione (ed altre), interposta tra parte del detto fondo privato e l'incremento alluvionale, ed ha anche osservato come tale manufatto costituisca elemento interruttore della continuità del fondo privato nei riguardi della formazione alluvionale, tale da impedire l'accollamento in capo alla proprietà privata, di tale parte come per legge, per mancanza del requisito dell'aderenza e infine supportato quanto sopra con la produzione di documentazione fotografica, rilievi planimetrici, progetto originario sia alla direzione centrale del demanio che alla direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria—sezione staccata demanio di Alessandria;

se nel vigente quadro legislativo in materia di alluvioni non vi siano riferimenti chiari ed inequivocabili alla preclusione del diritto di accessione, nei casi in cui i fondi di proprietà privata non siano aderenti alla formazione alluvionale, ma risultino separati dalla interposizione di elementi interruttori, costituiti da vari tipi di manufatti;

se sia concepibile ed ammissibile che un manufatto, quale è l'opera di difesa esistente in comune di Rivarone sulla sponda sinistra del fiume Tanaro e che si interpone tra parte della formazione alluvionale e parte della proprietà privata, pur interrata di poco ma di particolare consi-

stenza, non abbia indotto la direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria—sezione staccata demanio di Alessandria, ad escludere dall'accollonamento in capo alla ditta privata il tratto di formazione corrispondente, per invece accollonarla in capo al demanio dello Stato;

come possa essere motivato quanto sopra e tenuto nel dovuto conto l'ingiusto rilascio di un bene patrimoniale di rilevante valore ambientale;

quante pratiche analoghe a quella di cui sopra siano state istruite dalla direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria—sezione staccata demanio di Alessandria a partire dal 1990 e quante si siano concluse con l'accatastamento in capo alla proprietà privata;

se risponda al vero che presso la direzione centrale del demanio giacciono ancora pratiche di accatastamento in capo alla proprietà privata, regolarmente istruite da dieci a venti anni prima di quella recentemente conclusasi, unica ad aver visto l'opposizione dell'ente locale interessato territorialmente;

per quale motivo non sia stato dato alcun seguito alla richiesta di concessione presentata dal comune di Rivarone alla direzione centrale del demanio e alla direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria—sezione staccata demanio di Alessandria, ai sensi della legge n. 390 dell'11 luglio 1986 se, come risulta dagli atti la direzione generale del demanio, con comunicazione prot. n. 30728 dell'11 gennaio 1983, approva l'atto di concessione al privato frontista per la superficie di ettari 2,40, mentre la superficie in accollonamento risulta di ettari 6,45 come da nota UTE di Alessandria prot. 1983/1162/91 del 24 agosto 1991;

per quale motivo la direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria—sezione staccata demanio di Alessandria, chieda per le istanze di accessione agli uffici del magi-

strato per il Po di «... precisare altresì l'esistenza o meno, a monte dell'alluvione, di eventuali opere di difesa costruite in data anteriore all'estromissione», aggiungendo: «... è necessario tenere presente che, affinché si verifichi l'accessione di incrementi fluviali occorre che tra il fondo rivierasco e l'incremento stesso vi sia contiguità», come da nota prot. n. 9500240 del 13 maggio 1995, accollonamento catastale in comune di Guazzora (Alessandria). (4-05863)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere se corrisponda al vero che nel comune di Rivarone, sponda sinistra del fiume Tanaro, sia stata riconosciuta in proprietà privata dalla Direzione Centrale del Demanio una porzione di terreno estromessa dall'alveo dello stesso fiume (decreto di delimitazione d'alveo n. 10913 emesso in data 22 novembre 1990 dal magistrato per il Po) la quale si sarebbe formata in parte in aderenza ad un'opera di difesa contigua alla proprietà privata.

La S.V. Onorevole ha chiesto inoltre di conoscere le motivazioni di tale «ingiusto rilascio di un bene patrimoniale» nonché il motivo per il quale non sia stato dato alcun seguito alla richiesta di concessione presentata dal Comune di Rivarone.

Al riguardo, il competente Dipartimento del Territorio ha innanzitutto precisato che nel 1990 il proprietario del fondo frontista (ditta Bellora Banilde) all'incremento alluvionale di cui trattasi aveva presentato all'Amministrazione demaniale una documentata istanza volta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 941 del codice civile, il riconoscimento del diritto di proprietà sul predetto sito alluvionale.

Risulta che, a seguito del decreto di estromissione e di delimitazione dell'alveo, il magistrato per il Po, in merito alla genesi della formazione del terreno alluvionale aveva dichiarato, con nota del 17 febbraio 1992, che detto terreno si era formato, incrementato e consolidato senza l'intervento di opere eseguite dall'uomo, di modo che era applicabile la previsione dell'articolo 941 del codice civile.

Il predetto Dipartimento ha confermato che il comune di Rivarone, interessato ad ottenere in concessione le aree demaniali chieste in accollamento dalla succitata ditta, allo scopo di realizzare un area verde attrezzata a parco arborato ad uso pubblico, presentava formale opposizione contro il citato decreto di delimitazione d'alveo, affermando che l'area in questione, estromessa dall'alveo del fiume Tanaro, aveva raggiunto tale incremento a seguito dell'intervento dell'opera dell'uomo, per cui non sarebbe stato possibile operare la accessione ex articolo 941 c.c. per mancanza del requisito dell'aderenza.

A seguito dei rilievi mossi dall'Amministrazione civica di Rivarone veniva nominata, presso lo stesso magistrato per il Po, una commissione di esperti, la quale esaminava le relazioni tecniche presentate sia dal citato comune, sia dalla ditta interessata al riconoscimento della proprietà, effettuando alcuni accertamenti sopralluogo, per prendere visione diretta dello stato dei luoghi.

Tenuto conto delle relazioni esaminate e delle constatazioni effettuate nelle varie ispezioni sul posto, la commissione, con dettagliata e documentata relazione, perveniva alla conclusione di confermare il parere che il terreno si era progressivamente formato per cause naturali (articolo 941 c.c.).

Successivamente, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino esprimeva parere favorevole al riconoscimento del diritto di proprietà del terreno in questione per accessione, ai sensi del citato articolo 941 c.c., a favore della ditta frontista.

Alla luce di tali documentazioni, il Dipartimento del Territorio ha autorizzato la sezione staccata del Demanio di Alessandria a provvedere alla regolarizzazione in catasto dell'intestazione dell'immobile in questione, mediante atto formale di riconoscimento della proprietà privata.

Successivamente il comune di Rivarone ha proposto un ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Piemonte per l'annullamento del provvedimento della citata Sezione Staccata del Demanio con il quale si autorizzava il competente UTE ad acco-

lonnare catastalmente l'immobile di cui trattasi in capo alla ditta Bellora. Tale vertenza giudiziaria risulta tuttora in corso.

Per quanto riguarda l'esistenza di altre pratiche analoghe presso la Sezione Staccata del Demanio di Alessandria, il Dipartimento del Territorio ha comunicato di aver richiesto al predetto ufficio notizie in merito a documentate istanze di accatastamento di terreni di nuova formazione nella provincia di Alessandria.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

NARDINI e CANGEMI. — *Ai Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

in una lettera aperta inviata al prefetto di Treviso, Corrado Spadaccini, il maresciallo della Guardia di finanza Oscar D'Agostino, segretario regionale veneto dell'Associazione progetto democrazia in divisa, ha denunciato un utilizzo scorretto delle pattuglie di pubblica utilità 117 »;

« per ben due volte - si legge nella lettera - il 18 dicembre scorso e il 23 gennaio, alle 21,30 e alle 21,45, si sono recate presso la mia abitazione privata pattuglie del 117. Per fare cosa? ... per notificarmi atti che mi riguardavano »;

gli atti citati erano il decreto relativo all'archiviazione del procedimento penale a carico del maresciallo per omessa presentazione in servizio; il secondo atto riguardava la riunione della commissione di disciplina in programma il 31 gennaio a Venezia (nei confronti del sottufficiale è stato aperto un procedimento disciplinare su un fatto archiviato dalla procura militare di Padova);

non si capisce la necessità di notificare a tarda sera atti nelle abitazioni private del maresciallo D'Agostino (creando agitazione nei familiari), essendo il sottufficiale facilmente reperibile dai comandi presso la caserma dove presta servizio;

appare inoltre fuori luogo l'utilizzo delle pattuglie del « 117 », che notoriamente devono intervenire in casi di emergenza;

il comando della Guardia di finanza non ha mai gradito il lavoro dell'Associazione di cui il maresciallo D'Agostino è segretario regionale —:

se non ravvisino, nel disinvolto uso delle pattuglie « 117 » a fini interni del corpo delle Fiamme Gialle, un uso inappropriato delle stesse;

quali iniziative intenda assumere per garantire il diritto di associazione previsto dalla Costituzione anche per i militari e se non ritenga necessario dare una risposta profondamente diversa a questa elementare esigenza democratica, evitando il ricorso a provvedimenti disciplinari vessatori ed inaccettabili. (4-07089)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Con l'interrogazione cui si risponde le SS.LL. Onorevoli, a seguito degli avvenimenti che hanno riguardato il maresciallo della Guardia di Finanza Oscar D'Agostino, segretario per la Regione veneta dell'Associazione « progetto democrazia in divisa », nei cui confronti sono stati notificati alcuni atti mediante le pattuglie di pubblica utilità « 117 », hanno chiesto di conoscere quali iniziative intende assumere questa Amministrazione al fine di garantire il « diritto di associazione previsto dalla Costituzione anche per i militari » nonché l'uso corretto del citato servizio « 117 ».

Al riguardo, il Comando Generale della Guardia di Finanza, ha rilevato che il maresciallo Oscar D'Agostino è stato ininterrottamente assente dal servizio, per motivi di salute dal 6 dicembre 1996 al 13 febbraio 1997; in detto periodo, a causa di vari procedimenti di natura penale e disciplinare posti a suo carico, si è reso necessario effettuare diverse comunicazioni di rito.

In particolare, ha comunicato il predetto Comando Generale che, in data 18 dicembre 1996 e 23 gennaio 1997, non essendo stato possibile rintracciare telefonicamente il ma-

resciallo D'Agostino, una pattuglia « 117 » della Compagnia di Treviso è stata incaricata di notificargli comunicazioni « riservate » ed urgenti, presso l'abitazione, che, peraltro, si trovava lungo il tragitto di servizio previsto per la detta unità operativa. Gli atti notificatigli ineriscono ad un procedimento disciplinare conclusosi con l'irrogazione di 5 giorni di consegna di rigore, perché non intraprendeva un servizio, per il quale era stato regolarmente comandato, presentandosi, arbitrariamente, in un turno diverso da quello cui era stato designato.

Al riguardo, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha evidenziato come il Comandante di Corpo abbia deciso di non avvalersi della facoltà di richiedere — ex articolo 260 codice penale militare di pace — l'avvio dell'azione penale, per la predetta violazione disciplinare, a testimonianza di assenza di intenti persecutori avverso l'interessato.

Circa l'appartenenza del sottufficiale all'associazione « Progetto democrazia in divisa », il medesimo Comando Generale ha rilevato la pretestuosità delle argomentazioni sollevate dal maresciallo D'Agostino circa i collegamenti tra un presunto « sgradimento » dell'attività di detta organizzazione con la punizione inflittagli. Quest'ultima, infatti, è stata determinata da una grave mancanza commessa autonomamente in servizio dal militare che, come già detto, avrebbe potuto formare oggetto di valutazioni innanzi l'autorità giudiziaria militare.

Il comando Generale della Guardia di Finanza ha precisato di non aver frapposto, peraltro, alcun ostacolo alla libertà di associazione tra militari visto che non risulta che l'associazione « Progetto democrazia in divisa » abbia mai avanzato alcuna richiesta di riconoscimento ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 282/78, recante le « Norme di principio sulla disciplina militare ».

Infine, il Corpo sottolinea che l'urgenza delle anzidette comunicazioni sono da riconnettersi all'obbligo del rispetto del principio della tempestività che caratterizza ogni procedimento disciplinare, a tutela degli interessi della parte inquisita e la cui violazione comporta l'invalidamento del procedimento.

Ciò posto, l'impiego delle pattuglie « 117 » per la notificazione degli atti in argomento è pienamente conforme alle vigenti direttive, dal momento che il Comando Generale della Guardia di Finanza nell'apposita circolare (n. 172400 del 10 maggio 1996) ha disciplinato il servizio di pubblica utilità 117, stabilendo espressamente che « le pattuglie in questione non sono destinate in via esclusiva al servizio 117 ». Le stesse, infatti, saranno impiegate, nell'ambito dei turni di pertinenza, per l'esecuzione delle ordinarie attività operative, intervenendo per lo specifico servizio solo su apposita attivazione delle Sale Operative.

Si rappresenta, infine, che gli avvenimenti sopra descritti sono stati confermati dalla Prefettura di Treviso.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

NEGRI. — Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

sulla base delle vigenti disposizioni legislative, non è possibile ricevere i programmi della Confederazione svizzera, diffusi con impianti situati nel territorio italiano;

il territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola è contiguo alla Svizzera e pertanto è semplice la ricezione dei programmi delle reti della TV svizzera, programmi seguiti con interesse da parte delle popolazioni residenti;

in particolare la fruizione di detti programmi è di interesse pubblico per i lavoratori frontalieri, che quotidianamente varcano il confine per prestare la loro opera professionale nel territorio dei vicini cantoni Ticino e Vallese, territorio di cui è utile conoscano ogni evento metereologico e ogni notizia utile sulla percorribilità delle arterie che conducono ai posti di lavoro;

per rendere in particolare un pubblico servizio ai lavoratori frontalieri, già in passato vi sono stati contatti fra i due Governi per risolvere la questione, al fine

di consentire la fruizione della TV svizzera nelle aree di confine;

la stampa locale ha pubblicato la notizia di nuovi accordi tecnici tra l'Italia e la Svizzera —:

se corrisponda al vero quanto riportato dalla stampa e quale sia la situazione attuale degli impianti;

quali siano le procedure che occorre intraprendere al fine di attivare la diffusione dei programmi della TV svizzera nel territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privi di riscontro nella dodicesima legislatura (n. 4-15165 del 25 ottobre 1995).

(4-01351)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che la diffusione dei programmi della TV svizzera nelle zone dell'Italia settentrionale confinanti avviene unicamente da impianti situati in territorio elvetico; a tale proposito si significa che i competenti organi dei due paesi, a seguito delle intese raggiunte, hanno individuato le aree in cui al segnale proveniente dai ripetitori svizzeri è assicurata la protezione da interferenze da parte di altre emittenti.

Il territorio della provincia del Verbano — Cusio — Ossola non rientra nella predetta zona e, pertanto, la ricezione delle trasmissioni provenienti dalla Svizzera è condizionata dai limiti tecnici di propagazione delle onde elettromagnetiche e può essere disturbata dai segnali irradiati da altre emittenti.

Il problema posto dalla S.V. On.le, pertanto, potrà trovare soluzione solo in occasione della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, che, com'è noto, è attualmente all'esame del Parlamento.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

NERI e TATARELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

è in corso in Sicilia la campagna elettorale per le elezioni amministrative che si terranno, per il primo turno, domenica 30 novembre 1997;

è ormai principio consolidato, nell'interpretazione amministrativa giurisprudenziale, che le norme vigenti per le elezioni politiche si applicano anche, in tema di propaganda elettorale, alle elezioni amministrative;

sono certamente consentite, salve le ipotesi di espresso divieto, tutte le norme di propaganda mobile e, per altro, i comuni hanno l'obbligo di mettere gratuitamente a disposizione dei candidati le strutture pubbliche e primo fra tutti, il suolo pubblico;

a Catania è stato materialmente impedito a sostenitori del candidato sindaco onorevole Benito Paolone, attualmente membro della Camera dei deputati, di svolgere attività propagandistica sotto una tenda mobile sostenuta da leggera paletatura metallica e facilmente amovibile, tanto da essere spostata ad intervalli di pochi minuti, adducendo, tra l'altro, da parte degli operatori di polizia municipale intervenuti, la motivazione del mancato pagamento della tassa per la utilizzazione del suolo pubblico;

appare evidente che taluno, nelle amministrazioni comunali uscenti, è caduto preda di delirio di onnipotenza e ritiene di poter financo conculcare i diritti fondamentali di espressione nel corso di una campagna elettorale, con ciò violando leggi ordinarie e precetti costituzionali —:

quali immediati provvedimenti intendano adottare per assicurare sin da subito che la campagna elettorale si svolga a Catania nel pieno rispetto delle leggi e dei diritti dei candidati e come intendano prevenire altri fatti gravemente illegittimi, quali quelli menzionati. (4-13935)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Sulla base degli elementi acquisiti l'intervento sanzionatorio operato dai vigili urbani di Catania nelle circostanze indicate dalla S.V. appare tutt'altro che censurabile avendo gli stessi puntualmente applicato le disposizioni della legge 4 aprile 1956 n. 212 e della legge 24 aprile 1975 n. 130, secondo le quali non è consentito svolgere attività di propaganda elettorale su postazione fissa.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

NICCOLINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

al confine di Ferneti, fra Italia e Slovenia, l'ormai cronica insufficienza di organici della dogana è stata più volte denunciata anche con atti parlamentari;

nelle ultime settimane la situazione si è vieppiù aggravata provocando proteste e prese di posizione anche al di là del confine;

gli operatori di Ferneti hanno deciso di ricorrere alla procura della Repubblica denunciando i vertici locali della dogana non in grado di organizzare un servizio quanto meno decente;

la situazione sta provocando danni per centinaia di milioni di lire alle aziende oltre che gravi pericoli per i mostruosi intasamenti di *camion* accatastati l'uno vicino all'altro —:

quali provvedimenti intenda prendere sul breve periodo, magari con un cambio ai vertici doganali e aumento degli organici per affrontare una situazione che tanto danno sta causando agli operatori e all'economia della città di Trieste. (4-13661)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere quali provvedimenti questo Ministero intenda adottare per far fronte ai ritardi nell'espletamento del servizio doganale al confine di Ferneti fra l'Italia e la Slovenia.*

Al riguardo, il competente Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ha rappresentato, in via preliminare, che i motivi del disservizio sono riconducibili, oltre che alla lamentata carenza di persone (la Dogana di Trieste ha una presenza di 287 unità con una copertura organica di circa il 70 per cento, in linea con la copertura media nazionale) soprattutto ad alcune deficienze strutturali del valico in questione.

Riveste, in particolare, carattere prioritario il riassetto funzionale dell'autoporto di Ferneti (di proprietà di un consorzio locale), a suo tempo progettato per un utilizzo di gran lunga inferiore al movimento dei circa 330.000 autocarri che transitano ogni anno nel valico medesimo.

Il predetto Dipartimento delle dogane ha evidenziato, infatti, la necessità di apprestare ulteriori locali idonei per concentrarvi alcuni servizi doganali, in vista di un più confacente utilizzo del personale; così come si rende altresì necessario separare le due correnti di traffico commerciale, riguardanti il trasporto delle merci in regime doganale di transito e quello delle merci in entrata ed in uscita dallo Stato.

L'esigenza di snellire le procedure ed i traffici risulta, peraltro, più volte rappresentata alle varie Amministrazioni locali (senza alcun esito) al fine di risolvere i problemi che ostacolano lo sviluppo dei traffici stessi e delle collegate attività, nell'interesse della funzionalità delle strutture e degli operatori commerciali.

Il medesimo Dipartimento delle dogane ha rilevato, inoltre, che il vicino valico per i veicoli leggeri (dei viaggiatori), operante sotto la giurisdizione della Dogana di Ferneti, non può essere utilizzato per deviare una parte del traffico commerciale, a causa delle difficoltà frapposte dalle autorità slovene che operano in un analogo autoporto funzionalmente collegato a quello di Ferneti.

Ciò posto, il Dipartimento ha sottolineato che, presso il valico triestino, si concentrano operatori che spesso mancano di utilizzare le procedure doganali semplificate, quale quella che consente alle imprese industriali e commerciali, che effettuano frequenti operazioni doganali di merci, di di-

sporre delle merci in arrivo o in partenza con un semplice preavviso alla dogana interessata.

In tal modo sarebbe possibile, da un lato, una migliore distribuzione delle risorse umane, dall'altro, un impegno più proficuo delle strutture doganali le quali potrebbero dedicarsi maggiormente ai controlli, come avviene ormai in tutti gli altri Paesi dell'Unione Europea.

Premesso quanto sopra esposto, il Dipartimento delle dogane ha osservato che il valico di confine di Ferneti risulta particolarmente utilizzato per le spedizioni in quanto, al fine di dare un aiuto indiretto all'economia triestina, è stato adottato il cosiddetto « credito triestino », consistente nella possibilità, offerta a chiunque presenti le dichiarazioni doganali di importazione nelle dogane triestine (anche se l'importatore ha la propria sede legale in altre regioni italiane), di differire il pagamento dei diritti doganali a 180 giorni anziché a 30 giorni come stabilito dall'articolo 79 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, peraltro con un tasso di interesse inferiore a quello vigente altrove.

Al riguardo, si osserva che le norme per la concessione della suddetta agevolazione, privilegiata per le operazioni doganali effettuate nella zona di Trieste, risalgono al Regio Decreto 15 settembre 1922, n. 1356, che ha espressamente voluto estendere alle allora « nuove province del Regno » l'istituto del « credito doganale » trovando attuazione, successivamente, con il Decreto del Ministro pro tempore De Stefani del 18 giugno 1923, n. 7207. Ai sensi dell'articolo 3 (commi 2 e 3) di quest'ultimo provvedimento, « il credito doganale » si articola in due agevolazioni aggiuntive a quelle applicabili nel restante territorio nazionale e consistenti in una dilazione di pagamento concedibile per un periodo massimo di sei mesi ed un tasso di interesse « in ragione del 4 e mezzo per cento all'anno » (norme confermate dall'articolo 234 del Trattato di Roma del 1957).

Peraltro, la seconda agevolazione sopra menzionata è stata, poi, rivista (al fine di tutelare l'operatività degli altri scali nazionali evitando uno sviamento dei traffici), per cui attualmente il tasso di interesse in

questione è stato ridotto dal 6,25 per cento (Decreto ministeriale 15 novembre 1995) al 4,25 per cento annuo (Decreto interministeriale 8 maggio 1997).

Risulta, infine, che la competente Direzione centrale del Dipartimento delle dogane e delle imposte dirette, nella consapevolezza di riorganizzare le strutture doganali e di ottimizzare le risorse umane disponibili, ha impartito ai dirigenti locali, nel corso di una recente riunione, l'indirizzo da seguire per raggiungere i predetti obiettivi mediante l'adozione di provvedimenti quali il distacco di ulteriori unità di personale presso la dogana di Ferneti, l'accorpamento di alcune sezioni doganali, la creazione di un ufficio-scrittura e di un annesso ufficio di controllo documentale per la trattazione centralizzata dei documenti emessi da tutte le sezioni portuali, la ricognizione delle procedure amministrative interne, ai fini di una loro semplificazione, ed il rafforzamento dell'organico anche con unità provenienti da altre amministrazioni statali.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

PALMIZIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il giorno 19 giugno 1997 il ministero dell'interno ha richiesto all'Avvocatura dello Stato una sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di condanna emessa il 31 maggio scorso dalla corte d'Assise di Bologna, riguardante i delitti della « Uno bianca »;

questo atto, che avrebbe l'effetto di sospendere i risarcimenti decisi in favore delle vittime e dei familiari di queste, sovvertendo le giuste richieste di risarcimento accolte in primo grado a Bologna ed in primo e secondo grado di giudizio nella sentenza di Rimini, può essere considerato un vero e proprio atto di ostruzione politica da parte del Ministro dell'interno;

se questo Governo reputi moralmente legittima questa azione sospensiva, in virtù

del fatto che questi delitti terribili sono stati commessi da criminali che indebitamente vestivano i panni di tutori dell'ordine;

come si possa chiedere ancora ai cittadini fiducia nelle istituzioni della Repubblica, quando le legittime richieste di giustizia verrebbero vanificate da gesti così clamorosi dello stesso ministero dell'interno. (4-12116)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A seguito delle pronunce delle Corti d'Assise di Rimini e Bologna questo Ministero ha avviato le procedure per il risarcimento dei danni nei confronti del Comune di Rimini e di altre parti civili.

In particolare, alla Sig.ra Ferraresi è stata riconosciuta la provvisoria di 50 milioni di lire, il cui pagamento è stato liquidato il 3 ottobre 1996.

15 miliardi e 945 milioni di lire sono stati invece riconosciuti, a titolo di risarcimento danni, in favore di altre parti civili costitutesi in giudizio.

Inoltre, a titolo di provvisoria sulla definitiva liquidazione dei danni, questa Amministrazione dovrà corrispondere ad altre parti civili la somma complessiva di 2 miliardi e 889 milioni di lire.

Pur in presenza dell'appello, interposto avverso le due sentenze, ho disposto, per l'estrema gravità dei fatti, l'avvio immediato della procedura per la liquidazione delle somme.

Di ciò ho informato il Sindaco di Bologna nel corso di un incontro tenuto nella prima decade dello scorso mese.

Il 23 gennaio, infine, la Prefettura di Bologna è stata invitata a informare dell'avvio delle procedure le parti civili e i rispettivi avvocati e ad avviare gli adempimenti istruttori necessari per l'adozione dei formali provvedimenti di autorizzazione al pagamento.

Ovviamente, l'entità definitiva del risarcimento potrà essere accertata solo nell'ulteriore corso del giudizio.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

PALMIZIO. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere:

quanti siano i consorzi di bonifica che dal 1933 — anno di entrata in vigore del regio decreto n. 215 del 1933 sulla bonifica integrale — ad oggi abbiano dichiarato ultimata la bonifica ai sensi dell'articolo 16 del citato regio decreto. (4-12192)

RISPOSTA. — *Va innanzitutto premesso, con riferimento al quesito posto dalla S.V.On.le, che la bonifica non può più oggi essere intesa soltanto nelle sue accezioni, ormai anacronistiche, di apporto di vantaggi igienici, demografici o di colonizzazione, ma deve essere inquadrata in un panorama di ambiti operativi ben più ampio.*

In tal senso si è espressa anche la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 66 del 1992, afferma che le attività di bonifica sono « ... attinenti allo sviluppo economico della produzione agricola, all'assetto paesaggistico ed urbanistico del territorio, alla difesa del suolo e dell'ambiente, alla conservazione, regolazione ed utilizzazione del patrimonio idrico ». La stessa sentenza prosegue inoltre sottolineando che l'ampiezza e la generalità dei fini preposti alle attività di bonifica rivelano « ... come queste ultime siano configurate in leggi statali come una delle varie forme d'intervento sul territorio al servizio di finalità che, pur sfrondate dagli scopi ritenuti ormai superati ed anacronistici... costituiscono gli obiettivi generali (fini economici e sociali) della complessiva opera di programmazione incidente sul territorio e sugli insediamenti umani ivi stabiliti ».

Peraltro, l'evoluzione del ruolo dell'attività di bonifica è stata recentemente evidenziata anche a conclusione dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. Sul punto specifico dei contenuti dell'azione di bonifica e del ruolo esercitato dai Consorzi di Bonifica, emerge infatti chiaramente come alle originarie funzioni di sviluppo delle potenzialità produttive e di garanzia della sicurezza idraulica si siano affiancate quelle relative alla difesa del suolo, alla qualità e quantità delle acque ed alla salvaguardia del paesaggio e dell'ecosistema agrario.

Inoltre, il costante orientamento del Governo, espresso più volte in sede di esame di leggi regionali sulla bonifica, è nel senso che, in mancanza di una specifica legge quadro per la bonifica, le leggi alle quali occorre rifarsi per l'individuazione dei principi fondamentali sono quelle vigenti e cioè il R.D. 13.2.1933, n. 215 e successive modificazioni — costituente la legge fondamentale dell'intero settore — nonché la legge quadro n. 183/1989 sulla difesa del suolo e, più recentemente, la legge quadro n. 36/1994 sulle risorse idriche.

Anche la citata legge quadro sulla difesa del suolo indica espressamente i Consorzi di bonifica tra i soggetti deputati alla realizzazione della difesa del suolo, al risanamento delle acque, alla fruizione e gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, alla tutela dei connessi aspetti ambientali.

Infine la legge n. 36/94 attribuisce, prioritariamente ed in via esclusiva, ai Consorzi di bonifica e di irrigazione la gestione delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, oltre che il fondamentale compito della garanzia degli usi plurimi delle acque, con riferimento sia alla realizzazione e gestione di impianti per l'utilizzazione delle acque reflue in agricoltura, sia alla facoltà di consentire, in periodi in cui le acque non servono per l'irrigazione, l'utilizzazione delle medesime per altri usi produttivi, purché ne sia garantita la restituzione in condizioni di qualità compatibili con la successiva utilizzazione irrigua. Attraverso un'adeguata utilizzazione di tale funzione può essere ottenuto, oltre che un contenimento dei costi di gestione, anche un importante concorso nelle spese di manutenzione degli impianti e dei canali da parte degli altri settori di utenza.

Da tale normativa emerge che la realizzazione della bonifica è affidata ai Consorzi, ai quali sono altresì attribuiti, come funzioni istituzionali e quindi permanenti, i compiti di manutenzione e di esercizio di tutte le opere di bonifica, sia pubbliche che private.

Il Ministro delle politiche agricole: Michele Pinto.

PANETTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

alcune leggi ed atti aventi forza di legge hanno fortemente modificato i principi dell'ordinamento delle autonomie locali, determinando importanti obblighi di recepimento da parte degli organi rappresentativi degli enti locali;

la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, prevede che gli statuti di comuni e province debbano stabilire le norme fondamentali per l'organizzazione di quelle amministrazioni (articolo 2) da attuarsi attraverso opportuni regolamenti (articolo 5) tra i quali risultano particolarmente vincolanti quelli sugli istituti di partecipazione (articoli 6 e 7) e sull'organizzazione degli uffici e dei servizi (articolo 51);

la legge 8 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prevede che le pubbliche Amministrazioni adottino misure organizzative e regolamentari in materia di termine, responsabile del procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, riaffermando i principi di pubblicità dell'azione amministrativa, prevede che le pubbliche Amministrazioni individuino nell'ambito della propria struttura interna uffici per le relazioni con il pubblico che assicurino la conoscenza di normative, servizi e strutture all'utenza, e che attualizzino gli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dei cittadini;

la legge 25 maggio 1993, n. 81, definendo nuove attribuzioni agli organi degli enti locali, prevede all'articolo 33 che i comuni adeguino i propri statuti alle nuove disposizioni entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge;

il comune di Massa Marittima, in provincia di Grosseto, risulta cronicamente inadempiente per la totalità di queste nuove disposizioni ed anche per quelle

facoltative recepite nello statuto, come il difensore civico —:

se non ritenga opportuno proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento del consiglio comunale di Massa Marittima (Grosseto) per « gravi e persistenti violazioni di legge », ex articolo 39, comma 1, della legge n. 142 del 1990 quali:

la mancanza dell'adozione dei regolamenti ex articoli 6 e 7 della legge n. 142 del 1990 e articoli 22 e 23 della legge n. 241 del 1990;

la mancanza del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che determina, secondo autorevole dottrina, la concreta impossibilità di individuare con precisione il datore di lavoro ex articolo 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, nonché una corretta separazione fra gli organi politici ed amministrativi sancita dal decreto legislativo n. 29 del 1993;

il mancato adeguamento del proprio statuto alle disposizioni dell'articolo 40 della legge n. 104 del 1992 recante « legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ». (4-13579)

RISPOSTA. — *Nel caso segnalato dalla S.V. non possono ravvisarsi gli estremi per l'adozione della sanzione prevista dall'articolo 39, 1° comma della legge n. 142 del 1990. L'ipotizzata configurazione di gravi e persistenti violazioni di legge, secondo consolidata giurisprudenza, si realizza nel caso in cui la legge sia stata reiteratamente violata con atti positivi, disapplicandola o rifiutandosi di applicarla, o con comportamenti omissivi, trascurando colpevolmente di adottare gli atti obbligatoriamente connessi all'esercizio delle proprie funzioni.*

È necessario, poi, che le violazioni di legge siano « persistenti » e, cioè, che esse siano state vanamente contestate all'organo, con invito ad eliminarle, e caratterizzate dal connotato della gravità per la loro portata trasgressiva dell'ordinamento. Ciò comporta che non basta una qualsiasi inosservanza per legittimare un intervento straordinario

ed eccezionalmente lesivo dell'autonomia — quale il provvedimento di rigore a carico degli organi — ma occorre una violazione che si qualifichi particolarmente per le sue potenziali conseguenze e l'importanza dei principi dell'ordinamento da essa conculcati.

Circa l'adeguamento degli statuti alle norme indicate, si precisa che la legge n. 81 del 1993 prevede, in via di principio, che, in caso di mancato adeguamento statutario alle norme sopravvenute, si applicano direttamente le norme di legge. Tale criterio interpretativo è stato ribadito dal Consiglio di Stato.

Nel caso di Massa Marittima non si verificano lacune normative, potendosi direttamente applicare le norme ancora non recepite.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, dell'università e ricerca scientifica e tecnologica e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

l'isola di Santo Stefano, nell'arcipelago delle « Pontine » rischia di essere venduta insieme all'ex-carcere sulla stessa situazione nell'ambito del piano di dismissione di beni demaniali;

l'amministrazione di Ventotene ha invece proposto l'uso di quest'isola quale « presidio ecologico ed ambientale per la difesa del mare Mediterraneo »;

tale progetto ben si inserisce nel programma di valorizzazione delle isole minori che il Governo deve adottare;

già in occasione della prospettata vendita a privati dell'isola di Nisida nel comune di Napoli il Governo ha dovuto recedere dallo sciagurato proposito dopo la corale protesta del mondo ambientalista e culturale —

quali provvedimenti il Governo abbia adottato per evitare che l'isola di Santo Stefano sia oggetto di tentazioni specula-

tive e quali invece per garantire alla stessa una protezione indispensabile anche a titolo di stralcio rispetto al programma di valorizzazione delle isole minori;

a che punto sia il suddetto programma e se esistano altri rischi speculativi in altre aree insulari e, in caso affermativo, quali iniziative siano in corso per prevenirlo. (4-00256)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, si rileva che non risultano a questo Ministero nell'ambito del piano di dismissione di beni demaniali, progetti di vendita dell'isola di S. Stefano insieme all'ex carcere sulla stessa situazione.*

Con riferimento a quest'ultimo immobile sottoposto a vincolo, ai sensi della L. 1089/39, con dichiarazione in data 14.5.87, si ricorda che lo stesso è stato consegnato, a titolo precario, al Comune di Ventotene, con verbale in data 11.4.1992, previo parere positivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

Nel verbale di consegna, a tutela dei valori storici e archeologici del compendio, sono state inserite le seguenti clausole:

il bene dovrà essere adibito esclusivamente ad uso culturale, compatibile con la salvaguardia del suo carattere storico-artistico;

il Comune non potrà eseguire lavori di nessun tipo, compresi i diserbi, le manutenzioni etc. senza il preventivo nulla osta della Soprintendenza;

il Comune dovrà essere garante della custodia del bene e della sua conservazione nonché dell'apertura al pubblico;

il Comune non potrà concedere il bene in subconcessione a privati a qualunque titolo ».

L'EPT di Latina ha redatto un progetto per il « recupero e valorizzazione dell'ex cittadella ergastolana di S. Stefano, che prevede un programma di riutilizzo del complesso, finalizzato, tra l'altro, al restauro conservativo del bene vincolato, essendo dannose per il bene stesso l'assenza di manutenzione e di controllo.

Con riferimento alla tutela dell'isola di S. Stefano, si precisa che esso è stato oggetto di particolare attenzione da parte di questo Ministero, il quale, avendo considerato che sottrarre l'isola ai poteri pubblici per sottoporla ai poteri privati, attraverso la ipotizzata vendita, avrebbe portato alla creazione di una situazione di contrasto con i principi di conservazione e valorizzazione sanciti dalle norme vigenti, e, poiché le porzioni di terra emersa costituiscono un unico bene ambientale con il mare circostante, al fine di salvaguardare e tutelare la zona, previa intesa con il Ministero del Tesoro (ai sensi dell'articolo 18 L. 6.12.1991 n. 394) in data 12.12.1997, ha firmato il Decreto di istituzione della riserva marina isole di Ventotene e S. Stefano che attualmente è in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

PECORARO SCANIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito dei servizi telefonici, da alcuni anni, è possibile sostituire, tramite apposite centraline, il segnale di occupato della propria linea con musiche di intrattenimento, in attesa della risposta dell'operatore;

se da una parte questo sistema evita successivi tentativi, necessari in caso di linea occupata, dall'altra impone al chiamante il pagamento della telefonata da subito, cioè da quando inizia la musicchetta, poiché la linea non risulta formalmente occupata;

il servizio è definito « di cortesia » in quanto, si sostiene, è offerto proprio per evitare all'utente ulteriori incombenze in caso di occupato. Ma il servizio, che migliora l'immagine del chiamato e incrementa il traffico telefonico del gestore, è pagato dal chiamante (a meno che non si tratti di un numero verde), risultando a suo carico il tempo trascorso in attesa;

da una indagine effettuata da due associazioni di utenti (Adusbef e Federconsumatori) per dimensionare la frequenza delle centraline telefoniche provviste di « musiche d'attesa » e valutare i tempi d'attesa prima della risposta dell'operatore, risulta che molti uffici pubblici hanno dotato i loro centralini di tali musiche, ma che troppo spesso chi chiama resta in attesa per molti minuti prima di ottenere risposta, risposta che a volte non arriva affatto;

l'Adusbef ha valutato in circa mille miliardi di lire gli introiti Telecom per il traffico « virtuale » causato dalle attese allietate da musicchette a carico dell'utente —:

se sia vero che la Telecom spinga per l'adozione delle musiche di cortesia in modo particolare nei centralini di quegli utenti con traffico in calo;

se sia vero che, in questi casi, il gestore sia disposto ad offrire in comodato gratuito le apparecchiature dotate del servizio d'attesa, sia per migliorare l'indice Asr (telefonate che vanno a buon fine al primo tentativo) che per incrementare il traffico telefonico a carico degli utenti;

quali e quanti siano gli uffici della pubblica amministrazione dotati di quel servizio, che risultano interessati da un progetto denominato « teo »;

se si ritenga socialmente, finanziariamente e politicamente corretto che uffici pubblici (Ministero delle comunicazioni compreso) abbiano dotato i loro centralini di musiche d'attesa, costringendo i cittadini, che ad essi si rivolgono per ottenere informazioni di servizio, a costose attese « interurbane » (se non residenti nel distretto telefonico di Roma), spesso senza risposta;

se non sia opportuno impedire agli uffici pubblici l'adozione del suddetto servizio di cortesia, imponendo invece una maggiore efficienza ai settori a diretto contatto con gli utenti, facilitando proprio le comunicazioni telefoniche (visto che, oggi, molti contatti possono essere risolte via

fax), anche considerando che la « musichetta » può risultare un comodo paravento alle inefficienze ed alla scarsa operatività degli uffici interessati;

se non sia comunque opportuno (per gli uffici pubblici) imporre al suddetto servizio una tariffazione a costo ripartito: uno scatto a carico del chiamante, il resto dell'attesa e fino alla risposta, a carico del chiamato;

quali iniziative urgenti si intendano intraprendere per regolamentare un servizio telefonico che grava sulle spalle degli utenti per circa mille miliardi annui.

(4-12745)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si significa che il servizio denominato « fonia di attesa » è una funzione che viene resa possibile tramite un apposito dispositivo supplementare da collegare all'apparato terminale di utente (telefono o centralino), oppure utilizzando un apparato già predisposto.*

Tale servizio è offerto liberamente dal cliente chiamato ai chiamanti, al fine di non perdere le telefonate a lui dirette qualora non possa dare una pronta risposta alle chiamate in arrivo; il dispositivo viene dunque attivato automaticamente in base ad una scelta effettuata dal titolare dell'impianto e la programmazione della messaggistica è effettuata conformemente alle indicazioni del medesimo.

Nel far presente inoltre che i centralini che consentono la suddetta prestazione vengono commercializzati, oltre che dalla soc. Telecom, anche da altri fornitori, si informa che la possibilità indicata dalla S.V. On.le di adottare un sistema di tariffazione ripartita non è tecnicamente possibile, in quanto la rete telefonica non è in grado di entrare nel merito dell'informazione scambiata nel corso della conversazione (voce o messaggi registrati), ciò in quanto l'inserimento automatico del dispositivo di attesa costituisce, a tutti gli effetti, una connessione tra l'impianto del chiamante e quello del chiamato per cui il tempo che il chiamante trascorre al telefono in attesa di poter comunicare

con il chiamato è correttamente assoggettato all'addebito previsto dalle vigenti tariffe per la durata della conversione.

Naturalmente il chiamante udito il messaggio di cortesia, può scegliere, se non intende prolungare l'attesa, di interrompere l'avvenuta comunicazione.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

l'Istituto di scienza dell'alimentazione dell'università di Vienna ha presentato uno studio dal quale si apprende che le uova di galline che vengono tenute nell'aia sono più sane di quelle di batteria per la maggiore presenza di acidi di grasso insaturi e di vitamine liposolubili;

nelle uova prodotte da galline ruspanti, che si cibano di foraggio verde, è presente più vitamina A ed E e carotinoidi —:

se sia stato prodotto dal nostro Istituto nazionale dell'alimentazione, ovvero se si intenda farlo, analogo studio per esaminare la qualità di ogni tipo di uovo.
(4-12966)

RISPOSTA. — *La S.v. On.le richiama l'attenzione su uno studio svolto dall'Istituto di scienza dell'alimentazione dell'università di Vienna sulle uova di galline che vengono cresciute nell'aia.*

Al riguardo si fa presente che, contrariamente a quanto riportato dallo studio suddetto, secondo la « Commissione sulle metodologie di valutazione delle produzioni delle piccole specie », le uova di galline tenute in batteria non risulterebbero meno sane di quelle prodotte da galline tenute nell'aia, in ragione del fatto che la composizione chimica dell'uovo è modificabile solo attraverso una dieta e non tramite una tecnica di allevamento. La dieta somministrata alle galline in batteria è generalmente costituita dall'80 per cento di mais e soia, con un adeguato ed elevato apporto di acidi

grassi insaturi: ciò permette di ottenere nell'uovo un rapporto acidi grassi insaturi/acidi grassi saturi pari a 2.

Si è inoltre evidenziato che il contenuto di vitamina A ed E e di carotenoidi nel tuorlo può essere modificato attraverso integrazioni adeguate nella dieta per le galline di batteria, e con foraggio verde (erba medica contenente provitamine) per le ruspanti.

Infine va notato che sono in commercio, in Italia, uova con contenuti acidi grassi polinsaturi di tipo omega 3:

1) EPA; EICOSA - PENTA - ENOICO; C 20:6;

2) DHA; DOCOSA - ESA - ENOICO; C 22:6, che diminuirebbero i rischi di malattie coronariche. Questi risultati positivi si otterrebbero aggiungendo alla dieta per galline in batteria olio di pesce.

Il Ministro delle politiche agricole: Michele Pinto.

PISTONE e DE CESARIS. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

risulta in maniera inequivocabile che presso la clinica Villa Stuart, sita in Roma, via Trionfale 5952, un cospicuo numero di degenti, che avevano regolarmente richiesto per iscritto di voler votare, sono stati privati del loro diritto di voto;

non è chiaro a chi siano da attribuire le responsabilità di tale privazione —:

quali accertamenti si intendano compiere per verificare i motivi che hanno portato a tale situazione e le eventuali responsabilità. (4-13885)

RISPOSTA. — In occasione delle consultazioni comunali e circoscrizionali di Roma del 16 novembre u.s., sono pervenute al comune, dalla casa di cura « Villa Stuart », due richieste di autorizzazione all'ammissione al voto presso quella struttura sanitaria: la prima, in data 14 novembre, relativa a n. 2 ricoverati; la seconda, in data 16 novembre, relativa a n. 7 ricoverati.

Le richieste sono state immediatamente assecondate in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 42 del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

PITTELLA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

circa un anno fa l'interrogante presentava, unitamente all'onorevole Carlo Carli, un'interpellanza al Ministro delle poste e telecomunicazioni per denunciare le condizioni particolarmente disagiate della stampa locale, costretta, fra l'altro, a pagare tariffe postali elevate;

rispondendo in aula il sottosegretario al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Vincenzo Vita, condivise l'allarme lanciato dagli interpellanti e rinviò al momento della predisposizione della legge finanziaria la verifica delle possibilità concrete di ridurre le citate tariffe;

nella legge finanziaria fu previsto un fondo di trecento miliardi per la stampa locale, il cui utilizzo fu demandato a provvedimenti ministeriali successivi;

ad oggi non è stata apportata alcuna modifica al regime tariffario che penalizza le testate locali, quasi sempre espressioni di associazioni, circoli, enti locali, movimenti politici di volontariato che operano sul territorio garantendo un sano e indispensabile pluralismo informativo e una importante rete di informazione e comunicazione tra i cittadini;

numerose sono state le prese di posizione di forze politiche e sociali, di enti, associazioni e istituzioni per una correzione sostanziale del regime tariffario e autorevoli sono state le opinioni espresse da eminenti giuristi sulla materia;

tra queste ultime vanno ricordate quelle del professor Gallo (« se l'editoria minore ha meno possibilità rispetto alle grandi testate, devono essere mantenute

tariffe agevolate») e quelle del professor Dalla Torre («... L'articolo 3 della Costituzione viene violato non tanto sotto il profilo della disparità di trattamento, quanto all'impegno che lo Stato si assume di rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono l'esercizio dei diritti di fruizione delle libertà garantite dall'ordinamento costituzionale») —:

quali provvedimenti intenda adottare o proporre per la prossima finanziaria, al fine di risolvere questo grave problema.

(4-12457)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno precisare che la legge 23 dicembre 1996, n. 662 all'articolo 2, commi 19 e 20, nello stabilire la cessazione, con decorrenza dal 1° aprile 1997, di ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono dell'ente Poste Italiane, prevede altresì a favore degli invii effettuati attraverso il canale postale di libri, giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa nonché di pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, la determinazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di tariffe agevolate che comportino aumenti non superiori al tasso programmato di inflazione: il relativo decreto è stato adottato in data 28 marzo 1997.*

Il citato articolo 2 — comma 20 — della legge n. 662 del 1996 consente, inoltre, all'ente Poste di applicare discrezionalmente riduzioni tariffarie sulla base del risparmio realizzato sui costi di gestione, per gli invii di stampe periodiche già ripartiti per CAP e impostati negli uffici di capoluoghi di regione e di provincia, stipulando apposite convenzioni.

Tuttavia, tenendo conto delle preoccupazioni emerse da più parti per il peso eccessivo che gli aumenti tariffari avrebbero avuto nei confronti delle piccole e medie imprese editrici e per i soggetti « no profit », il Governo, con decreto ministeriale 4 luglio 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1997), ha provveduto a mo-

dificare il provvedimento del 28 marzo 1997 limitatamente alle tariffe relative all'invio di pubblicazioni informative effettuate da enti, enti locali associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro ovvero stampe promozionali e propagandistiche anche finalizzate alla raccolta dei fondi, spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza fini di lucro.

È bene rammentare, infine, che la differenza tra il prezzo pagato direttamente dagli editori che effettuano gli invii e la tariffa piena deve essere coperto attraverso integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente Poste da prelevare da un apposito fondo, pari a 400 miliardi di lire per il 1998, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

PIVETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in occasione di manifestazioni di gare sportive, il ministero delle finanze autorizza concorsi di notevole interesse popolare e di grande consistenza finanziaria che sono collegati ai risultati delle suddette manifestazioni e gare. Fra questi concorsi i più rilevanti sono il totocalcio e il totogol collegati alle partite di calcio;

nelle partite di calcio il rispetto delle regole è accertato da un arbitro tramite l'osservazione diretta degli episodi di gioco che sono unici e irripetibili; di conseguenza sono soggetti ad una valutazione la quale può essere erronea, anche se formulata in buona fede;

considerato che gli arbitri non sono supportati da strumenti di controllo oggettivo finalizzati all'esatta valutazione dei fatti di gioco e che, quindi, il loro giudizio può influenzare o determinare il risultato finale da cui deriva una variazione nella distribuzione dei premi di concorso tra gli scommettitori —:

se ritenga che nell'attuale situazione lo scommettitore sia sufficientemente tu-

telato e, nel caso si riconosca l'incertezza dell'attuale metodo arbitrale, se non intenda intervenire per promuovere l'adozione di strumenti visivi, come può essere ad esempio la cosiddetta moviola in campo, per la ripetizione immediata delle immagini. (4-13600)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, nel premettere che l'Amministrazione Finanziaria, in occasione di manifestazioni di gare sportive, autorizza concorsi di « notevole interesse popolare e di grande consistenza finanziaria » ha chiesto di conoscere se lo scommittitore sia sufficientemente tutelato sulla base degli attuali metodi di controllo ed arbitrati del gioco.*

Al riguardo il Comitato Nazionale Olimpico, interessato dal competente Dipartimento delle Entrate della problematica di cui trattasi, ha osservato che la questione dell'adozione di strumenti visivi o elettronici atti a coadiuvare gli arbitri nella valutazione dei fatti nel corso degli eventi sportivi è da tempo allo studio delle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.

Trattandosi di regole tecniche di gioco, la competenza a regolamentare la materia è esclusivamente delle Federazioni Sportive Internazionali, di cui le Federazioni sportive nazionali sono articolazione. In quanto tali, esse sono tenute pertanto a recepire norme tecniche emanate a livello internazionale.

Per quanto riguarda in particolare il controllo delle linee di porta, la Federazione Italiana Giuoco Calcio si è pronunciata in senso favorevole nei confronti dell'eventuale introduzione di un sistema tecnologico che elimini ogni dubbio sulla valutazione dei fatti.

Spetta peraltro alla Federazione Internazionale Football Association (FIFA) dettare, universalmente, le norme al riguardo nonché per l'eventuale ricorso alla cosiddetta « moviola in campo », così come auspicato dalla S.V. Onorevole.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

REPETTO. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

il ministero delle finanze, servizio V -divisione 10, in data 24 gennaio 1996 ha risposto a precedente richiesta della provincia di Genova, area 03 - patrimonio immobiliare, con la quale si chiedevano informazioni in merito alla normativa fiscale per la « dichiarazione autenticata con connessa assunzione di responsabilità da parte dei proprietari di impianti termici prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 »;

con tale lettera, il ministero rendeva noto che il decreto del Presidente della Repubblica di cui sopra, in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in materia di « uso razionale dell'energia,... » all'articolo 11, punto 20, prevede che: « i controlli ordinari biennali si intendono effettuati nei casi in cui i proprietari degli impianti termici ... trasmettono ... apposita dichiarazione, con firma autenticata e con connessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle norme del regolamento... »;

l'autenticazione della sottoscrizione deve effettuarsi con le modalità previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, applicando l'articolo 1 della tariffa di bollo annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto ministeriale 20 agosto 1992;

ne deriva che l'autenticazione della firma, nella fattispecie, è soggetta ad un'imposta di bollo che deve essere corrisposta mediante applicazione, da parte del pubblico ufficiale preposto, di una marca da bollo di lire ventimila, poiché in tale caso non è prevista alcuna particolare esenzione;

l'amministrazione provinciale può discrezionalmente, come avviene in molte province, stabilire che i proprietari dei suddetti impianti devono versare alla pro-

vincia una quota minima a titolo di contributo per i controlli effettuati dall'ente medesimo —:

se non ritenga, in via interpretativa, di equiparare la fattispecie in esame a quelle previste dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le quali è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo;

quali siano le eventuali motivazioni ostative all'applicazione della suddetta esenzione. (4-04443)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, richiamando la ministeriale (prot. n. V/10/1062 in data 24.01.96) con la quale è stato precisato che le dichiarazioni rilasciate dai proprietari di impianti termici con firma autenticata e con connessa assunzione di responsabilità attestante il rispetto delle norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono soggette all'imposta di bollo in quanto ricomprese tra gli atti di cui all'articolo 1 della tariffa approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1992, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, chiede di equiparare la fattispecie in esame a quelle previste dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le quali è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo.*

Al riguardo il competente Dipartimento delle Entrate ha ribadito che gli atti autenticati da un pubblico ufficiale sono soggetti al tributo di bollo, ai sensi dell'articolo 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1992.

Ciò posto, il regime fiscale delle dichiarazioni autenticate con connessa assunzione di responsabilità è quello indicato nel citato articolo 1 della Tariffa, non essendo contemplata dalle vigenti disposizioni alcuna particolare esenzione per tale fattispecie.

Pertanto, l'autentica di firma è soggetta al pagamento del tributo del bollo che deve essere corrisposto mediante applicazione ed annullamento, da parte del pubblico ufficiale che effettua l'autentica, sempreché la

dichiarazione non sia stata redatta su foglio già assoggettato all'imposta di bollo.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

RICCIO e MUSSOLINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

nelle città guidate dal centro-sinistra ove si terranno le prossime elezioni amministrative sono stati drasticamente ridotti gli spazi per le affissioni dei manifesti elettorali dei candidati;

agli interroganti appare evidente come tale iniziativa impedisca che i cittadini possano conoscere i candidati dell'opposizione a tutto vantaggio dei neo candidati della maggioranza, che anche attraverso l'utilizzo di molti uffici comunali riescono a costo zero ad avere voce;

chi non trova spazio sui tabelloni messi a disposizione dal comune ed affigge i propri manifesti dove può, rischia di essere multato e di passare per un imbrattatore della città;

quali iniziative intenda intraprendere perché sia garantita la soglia minima dei contenuti democratici in questa consultazione elettorale, nel pieno rispetto della legge. (4-13769)

RISPOSTA. — *Non risulta che i comuni interessati alle consultazioni amministrative del 16 novembre u.s. abbiano « drasticamente ridotto gli spazi per le affissioni dei manifesti dei candidati ». È, piuttosto, la normativa vigente a disporre regole tassative per determinare il numero degli spazi speciali per le affissioni di propaganda elettorale in rapporto alla popolazione dei singoli centri abitati.*

L'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212 — in particolare — dispone che tali spazi sono assegnati ai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste o candidature e che un eguale numero di spazi deve essere destinato alle affissioni da parte di coloro che, non

partecipando direttamente alle consultazioni, vogliono intervenire, previa presentazione di apposita istanza alla giunta comunale, nella campagna elettorale per determinare la scelta da parte degli elettori.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

RUFFINO. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

gli uffici finanziari della provincia di Udine, analogamente a gran parte del Paese, soffrono una carenza ormai cronica degli organici, soprattutto nei livelli medio-alti;

le funzioni che dovrebbero essere svolte dal personale di tali livelli medio-alti sono ovviamente svolte dai dipendenti di livello inferiore, cui non viene attribuito alcun riconoscimento;

la legge n. 312 del 1980 pareva risolvere il problema con il riconoscimento delle mansioni effettivamente svolte, ma da allora non c'è stata alcuna conseguenza pratica, dato che l'inquadramento giuridico del personale ha avuto modificazioni solo in senso orizzontale, senza alcuna promozione a qualifica funzionale superiore;

nel 1993, dopo innumerevoli e sfiacanti azioni sindacali, sono stati decisi quattro concorsi interni per titoli, in applicazione dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992, ma le legittime aspettative del personale sono andate nuovamente deluse come più tardi con i corsi di riqualificazione;

sono quindi passati ben diciassette anni dalla legge 1980 senza che il problema del mansionismo negli uffici finanziari sia affrontato concretamente;

tale situazione è ormai insostenibile ed è causa di disagio e di perdita di motivazione del personale che, al contrario, dovrebbe essere organizzato ed impe-

gnato in modo ottimale per corrispondere alle decisive funzioni ad esso assegnate —:

cosa intenda fare per dare tempestive soluzioni al problema descritto, nel quadro della più generale ristrutturazione e riforma del ministero delle finanze.

(4-12031)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, nel premettere che gli uffici finanziari di Udine, così come di gran parte del Paese, soffrono di una carenza ormai cronica degli organici e che le funzioni che dovrebbero essere svolte dal personale di livelli medio-alti sono, invece, svolte dai dipendenti di livello inferiore, chiede di conoscere quali provvedimenti questa Amministrazione intenda adottare per dare una tempestiva soluzione al problema del riconoscimento delle mansioni effettivamente svolte.*

Al riguardo, in via preliminare, la Direzione generale degli affari generali e del personale ha rappresentato che i concorsi interni per titoli, banditi, ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, per risolvere in tempi medio-brevi il problema della carenza di organici, hanno subito una battuta d'arresto a causa di un contenzioso instaurato, avverso i relativi bandi, da alcune organizzazioni sindacali.

Peraltro, la Direzione generale medesima ha rilevato che tale situazione appare ormai superata in quanto è in corso di svolgimento, da parte delle Commissioni incaricate (al fine di seguire le indicazioni del TAR del Lazio adito dai ricorrenti), il riesame dei titoli valutabili, che dovrà concludersi entro breve tempo.

Infine, si rileva che nella Gazzetta ufficiale dell'8 luglio 1997 sono stati pubblicati i bandi di concorso per l'ammissione ai corsi di riqualificazione del personale (previsti dall'articolo 3, comma 205 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), per la copertura dei posti disponibili nei vari profili professionali, ai quali sono ammessi a partecipare gli impiegati di questo Ministero, in possesso del titolo di studio richie-

sto per la qualifica superiore e/o del prescritto periodo di anzianità di servizio; i medesimi concorsi sono in corso di espletamento.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in data 11 novembre 1996 con protocollo 163/1996 la ex Cissal (ora Ugl) tresmetterà al Ministro all'interno e al sottosegretario all'interno una lettera relativa ai docenti dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

nella lettera si legge testualmente che:

« il corpo nazionale dei vigili del fuoco è impegnato nei corsi per il passaggio di qualifica a capo squadra e capo reparto »;

« in tali corsi la dirigenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avrebbe svolto la propria opera nella fascia di lavoro ordinario e straordinario 08.00-17.00 »;

« il pagamento delle ore di docenza non può essere autorizzato qualora la prestazione sia stata effettuata all'interno della fascia oraria di lavoro considerata ordinaria e straordinaria, come dettato dal decreto interministeriale n. 9311/94 del 18 dicembre 1993 e dalla ministeriale I.F.P. 4506/3138 del 20 maggio 1994 » —;

se non ritengano urgente intervenire al fine di accertare se corrisponda al vero quanto esposto nella lettera sopra menzionata;

se non ritengano opportuno intervenire per conoscere se siano stati effettuati pagamenti non dovuti per docenze prestate all'interno dell'orario ordinario e straordinario di lavoro e, qualora ciò risultasse vero, se non ritengano che si configurino al riguardo fatti lesivi degli interessi patri-

moniali pubblica amministrazione e, in caso affermativo, quali conseguenti, dove-rose iniziative intendano assumere al riguardo. (4-10907)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'attività didattica svolta dai Dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei confronti del personale dipendente, costituisce, anche secondo il Consiglio di Stato, una prestazione che si aggiunge alle funzioni istituzionali dei dirigenti. stessi, evidenziando che le ore di docenza debbono essere attuate in aggiunta all'orario ordinario e straordinario, così come previsto dalle vigenti disposizioni (D.I. 9311 del 13 dicembre 1993).

Per questo motivo lo specifico e separato compenso per i relativi corsi di docenza, notoriamente comune a qualsiasi settore della Pubblica Amministrazione, deve considerarsi pienamente legittimo, oltre che, come è facile intuire, indispensabile all'effettiva realizzazione dei corsi di formazione, che altrimenti, non essendo le docenze stesse parte delle ordinarie funzioni istituzionali, rischierebbero di non poter essere effettuati dall'Amministrazione.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

in data 4 gennaio 1997 con prot. 198/97 l'Unione generale del lavoro inviava al ministero dell'interno una lettera relativa allo sportello bancario Bnl;

nella lettera si legge testualmente: nel mese di marzo 1993, a seguito di specifico accordo tra codesta amministrazione e la Banca nazionale del lavoro, venne inaugurata l'apertura di uno sportello bancario della stessa Bnl all'interno delle scuole centrali antincendi per il personale ivi dipendente; vennero fatti sgombrare alcuni locali del fabbricato ex colonna mobile per permettere la momentanea collocazione

del citato sportello bancario in attesa che venisse realizzata la sede definitiva prevista presso l'ingresso principale delle scuole centrali antincendi; affinché i servizi bancari della Banca nazionale del lavoro potessero essere forniti anche a clienti esterni; a soli due anni di tempo dal giorno dell'inaugurazione, tale sportello bancario ha rilasciato i locali avuti in concessione creando gravi disagi a tutto il personale in servizio presso le scuole centrali antincendi ed enti annessi —:

se non ritenga opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione e di accertare i motivi per i quali non è stata realizzata la sede definitiva presso l'ingresso principale delle scuole centrali antincendi, come concordato;

per quali motivi la citata Bnl abbia dovuto chiudere lo sportello soltanto dopo due anni di attività;

per quali motivi non sia stata ancora concordata con qualche altro istituto bancario l'apertura di uno sportello di banca all'interno delle scuole centrali antincendi a servizio del personale ivi dipendente.
(4-13076)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Lo sportello bancario interno alle Scuole Centrali Antincendi della Banca Nazionale del Lavoro venne aperto sulla base di una convenzione stipulata fra quest'Amministrazione e l'Istituto bancario.

In tale convenzione vi era una clausola che prevedeva il diritto di recesso delle parti qualora fosse venuta meno la convenienza a mantenere aperto il citato sportello.

La modesta fruizione dello sportello da parte del personale in servizio nelle Scuole, con la conseguente ridotta attività dallo stesso, ha portato la Banca Nazionale del Lavoro a decidere la chiusura, non sussistendo più la convenienza economica al suo mantenimento.

Per quanto riguarda la previsione di realizzare uno sportello bancario in appositi locali siti all'ingresso dei compendio delle Scuole con accesso diretto anche del pub-

blico dall'esterno, si fa presente che tale previsione non ha potuto trovare pratica attuazione per vari motivi, fra i quali il più importante è quello dell'impossibilità di ottenere la prescritta autorizzazione comunale.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

TRANTINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:*

se non intenda disporre l'esenzione definitiva dagli oneri sospesi (Iva, imposte sui redditi, ritenute alla fonte, contributi di previdenza e assistenza) a seguito del terremoto del 1990, che colpì duramente le province di Catania, Ragusa e Siracusa, in particolare per le aziende locali, oggi boccheggianti, se non inattive, a seguito della crisi che più direttamente attraversa il sud, e perciò necessitanti di comprensione sociale, incompatibile col versamento impossibile di arretrati, che ci ricordano la triste parabola dell'anemico cronico, costretto a donare il sangue. (4-08121)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole chiede di prendere in considerazione la possibilità di disporre l'esenzione definitiva a favore delle aziende danneggiate in seguito al terremoto del 1990 che ha colpito diversi comuni delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, già fortemente in crisi, dagli oneri relativi ad imposte sui redditi, I.V.A. e contributi previdenziali ed assistenziali il cui pagamento è rimasto sinora sospeso.

Al riguardo, il Dipartimento delle entrate ha fatto presente che diversi provvedimenti normativi (vgs. decreto ministeriale 31 luglio 1993, D.L. 23 giugno 1995, n. 244 convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341) hanno previsto agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 1990, disciplinando la sospensione dei termini dei versamenti di natura tributaria e contributiva, stabilendo anche rateizzazioni di pagamento fino al 2001.

Ciò posto, si rileva che l'articolo 13, commi 1 e 2 della legge 21 dicembre 1997, n. 449, recante « Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica » ha stabilito che le somme dovute a titolo di tributi e contributi previdenziali ed assistenziali, il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche, restano escluse dal concorso alla formazione di base imponibile ai fini delle imposte dirette.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

URSO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere — premesso che:

nel porto di Pantelleria sono attualmente in servizio S.A.R., una motovedetta della guardia costiera, la motovedetta dell'arma dei carabinieri « Frau », la motovedetta della guardia di finanza G. 35 « Cigalese » —:

quale particolare servizio di istituto sia andata a svolgere a Pantelleria, la motovedetta d'alto mare della guardia di finanza « Macchi » G.38 con circa quindici uomini di equipaggio tra cui un ufficiale superiore, un capitano, un tenente ed alcuni sottufficiali, considerato che il loro servizio in quella occasione, protrattosi dalle ore 17 circa del 13 agosto 1997 alla tarda mattinata del giorno successivo, è stato limitato ad una apparente guardia collettiva al proprio mezzo navale, mentre in realtà esso serviva egregiamente a creare una specie di zona franca attorno al veliero battente bandiera maltese denominato « Water Bird » di circa 22 metri, ormeggiato davanti alla prua della vedetta della guardia di finanza, veliero sul quale, a partire dalle ventidue del 13, e fino al primo mattino del 14 agosto 1997, si è svolto uno sgangherato « Karaoke » di canzoni italiane « anni sessanta »;

se i nostri militari della guardia di finanza siano privi di mezzi di comunicazione radio individuali, considerato che, per tutta la notte, tra i militari in apparente servizio di guardia al mezzo navale ed altri militari opportunamente dissemi-

nati tra gli anfratti dell'estremo limite della banchina nord del porto nuovo di Pantelleria si è dato vita ad un improvvisato « Karaoke » ornitologico fatto appunto di fischi, verosimilmente somiglianti a versi di uccelli;

quale personalità del Governo italiano, a bordo di quel veliero quella sera, abbia potuto disporre tutto ciò a spese dei contribuenti italiani. (4-12315)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con l'interrogazione al nostro esame la S.V. Onorevole chiede di sapere quale particolare servizio di istituto stesse svolgendo a Pantelleria la motovedetta d'alto mare MACCHI G83 della Guardia di Finanza, con circa quindici uomini di equipaggio, dalle ore 17.00 circa del giorno 13 agosto 1997 alla tarda mattinata del giorno successivo, atteso che la motovedetta stessa sembrava « creare una specie di zona franca attorno al veliero battente bandiera maltese denominato WATER BIRD », ormeggiato davanti alla prua della vedetta della Guardia di Finanza sul quale si sarebbe svolto, nel contempo una sorta di Karaoke.

Al riguardo, il Comando Generale della Guardia di finanza ha riferito che la motovedetta MACCHI G83 si trovava nelle acque del porto nuovo di Pantelleria per svolgere attività di anticontrabbando e di anti-immigrazione.

Lo stesso Comando Generale ha, inoltre, affermato che, nell'arco temporale indicato nell'interrogazione, la motovedetta in questione era ormeggiata nel porto nuovo di Pantelleria e casualmente in prossimità dell'imbarcazione WATER BIRD; a bordo di quest'ultima non è stata notata alcuna personalità di Governo o altro personaggio di spicco.

Ciò posto, si ritiene che non sussistano i timori rappresentati dalla S.V. Onorevole in ordine allo sperpero di denaro pubblico, atteso che la motovedetta MACCHI G83 svolgeva, nelle acque di Pantelleria, un compito attinente al servizio di istituto.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

VASCON. — *Ai Ministri delle politiche agricole e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi anni, in particolare sul territorio padano ed in Sardegna, si è assistito ad un notevole incremento delle popolazioni di cormorani (*phalacrocorax carbo sinensis*) che sono passati da un numero di 13.000 esemplari nel 1987 ai 49.000 censiti nel 1995;

questi grossi uccelli, esclusivamente ittiofagi, trascorrono il loro periodo di svernamento, che va da settembre ad aprile cibandosi delle risorse ittiche presenti in fiumi, laghi, mare ed in particolar modo nelle aree di allevamento intensivo;

il cormorano si nutre mediamente con razioni giornaliere che vanno da 350 a 400 grammi di pesce, causando un rapido impoverimento ittico soprattutto di cavdani, savette e lasche (circa 3.500 tonnellate di pesce/anno);

le operazioni di predazione effettuate dai cormorani non si limitano alla cattura per il soddisfacimento delle esigenze nutrizionali degli stessi, ma molto spesso causano ferite mortali a numerosi pesci che rimangono giacenti nelle acque aumentando considerevolmente il danno alle specie ittiche;

tale presenza incontrollata di cormorani sta causando enormi disagi ai pescatori, ma ancor più ai centri di allevamento intensivi presenti nelle regioni settentrionali;

l'evidente diminuzione di pesce conseguente alla presenza dei cormorani, verificatasi in particolar modo nella zona dei fiumi Ticino, Po, Adige, Arno e nello stagno di Cabras in Sardegna costringe il cormorano a spostarsi verso le valli di montagna, ricche di trote, con conseguenti danni enormi all'economia locale ed agli appassionati di pesca;

il cormorano è considerato specie non cacciabile ai sensi della legge sulla caccia (n. 157 del 1992);

la direttiva europea 79/409/CEE, modificata dalla direttiva 94/24/CE, con la quale si prevedono per il cormorano particolari misure di protezione in quanto specie a rischio di estinzione, non appare più adeguata alle esigenze attuali;

la regione Sardegna ha chiesto ed ottenuto dall'Unione europea una deroga alla direttiva 79/409/CEE per l'abbattimento di centocinquanta esemplari di cormorano;

le normative attualmente in vigore prevedono la possibilità di adottare misure particolari per la tutela della fauna ittica —:

quali siano le iniziative che intendano assumere per risolvere il problema sempre più insostenibile dei danni provocati alla fauna ittica, e di conseguenza a pescatori ed allevatori, dall'eccessiva presenza di cormorani;

se non sia opportuno intervenire presso l'Unione europea affinché vengano tempestivamente messe in atto misure di controllo delle popolazioni di cormorani presenti sul territorio europeo ed in particolare nelle zone di nidificazione del Nord;

se non sia opportuno prevedere un apposito fondo di bilancio destinato al ripopolamento delle acque pubbliche ed al risarcimento dei danni provocati dai cormorani agli allevatori. (4-12151)

RISPOSTA. — *La S.V. On.le segnala il problema rappresentato dal notevole incremento di cormorani e altri uccelli ittiofagi.*

Il fenomeno ha effettivamente assunto dimensioni tali da acquistare rilevanza anche in campo internazionale.

Da parte italiana, questa Amministrazione ha costituito una Commissione Scientifica Nazionale, composta dei maggiori esperti in materia, che ha terminato i suoi lavori con la consegna di una relazione finale dal titolo « Impatto degli uccelli ittiofagi sull'attività di acquacoltura ».

Anche se il lavoro fa riferimento specifico all'acquacoltura, si ritiene che le indi-

cazioni in esso contenute per affrontare e superare il problema potranno utilmente essere accolte anche nelle aree diverse, comprese quelle segnalate dalla S.V. On.le.

Attualmente è in corso l'esame del lavoro nelle competenti sedi, al fine di individuare le concrete azioni operative da porre in essere.

Il Ministro delle politiche agricole: Michele Pinto.

ZACCHERA. — Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

sulla base delle vigenti disposizioni legislative, non è possibile ricevere i programmi della Confederazione svizzera, diffusi con impianti situati nel territorio italiano;

il territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola è contiguo alla Svizzera e pertanto è semplice la ricezione dei programmi delle reti della tv svizzera, programmi seguiti con interesse da parte delle popolazioni residenti;

in particolare la fruizione di detti programmi è di interesse pubblico per i lavoratori frontalieri, che quotidianamente varcano il confine per prestare la loro opera professionale nel territorio dei vicini cantoni Ticino e Vallese, territorio di cui è utile conoscano ogni evento meteorologico, ogni notizia utile sulla percorribilità delle arterie che conducono ai posti di lavoro;

per rendere in particolare un pubblico servizio ai lavoratori frontalieri, già in passato, vi sono stati contatti fra i due Governi per risolvere la questione atta a

consentire la fruizione della tv svizzera nelle aree di confine;

la stampa locale ha pubblicato la notizia di nuovi accordi tecnici tra l'Italia e la Svizzera —:

se corrisponda al vero quanto riportato dalla stampa e quale sia la situazione attuale degli impianti;

quali siano le procedure che occorre intraprendere al fine di attivare la diffusione dei programmi della tv svizzera nel territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola. (4-03826)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che la diffusione dei programmi della TV svizzera nelle zone dell'Italia settentrionale confinanti avviene unicamente da impianti situati in territorio elvetico; a tale proposito si significa che i competenti organi dei due paesi, a seguito delle intese raggiunte, hanno individuato le aree in cui al segnale proveniente dai ripetitori svizzeri è assicurata la protezione da interferenze da parte di altre emittenti.

Il territorio della provincia del Verbano — Cusio — Ossola non rientra nella predetta zona e, pertanto, la ricezione delle trasmissioni provenienti dalla Svizzera è condizionata dai limiti tecnici di propagazione delle onde elettromagnetiche e può essere disturbata dai segnali irradiati da altre emittenti.

Il problema posto dalla S.V. On.le, pertanto, potrà trovare soluzione solo in occasione della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, che, com'è noto, è attualmente all'esame del Parlamento.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.